SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

96A8789

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 gennaio 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995 concernente disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella provincia di Catania a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 13 marzo 1995. (Ordinanza n. 2498).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del Coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1995 con la quale viene assegnata al prefetto di Catania, commissario delegato, la somma di lire 9.000 milioni per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di Acireale, Giarre e Riposto colpiti dall'alluvione del 13 marzo 1995;

Viste le note n. 1168/20-2/GAB del 18 ottobre 1996 del prefetto di Catania e n. 30544 del 15 ottobre 1996 del genio civile di Catania ove si comunica che i lavori per la realizzazione di un canale scolmatore di by-pass in comune di Giarre non possono essere ultimati entro i termini previsti dall'ordinanza n. 2403 a causa di maggiori tempi di esecuzione conseguenti a imprevisti e che per l'ultimazione viene chiesta una proroga di mesi sei;

Viste altresì le note n. 3072/20-2/GAB del 18 ottobre 1996 del prefetto di Catania e n. 33720 dell'11 ottobre 1996 del genio civile di Catania ove si comunica che i lavori per la realizzazione delle fognature acque bianche sulla via Atanasia Cosentini, via M. S. Giuliano, via Cavour e consolidamento della via Atanasia in comune di Acireale anch'essi non possono essere ultimati entro i termini previsti dall'ordinanza n. 2403 e per la loro ultimazione viene richiesta una proroga di mesi due;

Ritenuto necessario accogliere le richieste del prefetto di Catania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato per la protezione civile prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

È concessa al prefetto di Catania una proroga di mesi sei per l'ultimazione delle opere per la realizzazione di un canale scolmatore di by-pass nel comune di Giarre e di mesi due per l'ultimazione delle opere di fognature acque bianche sulla via Atanasia Cosentini, via S. Giuliano, via Cavour e consolidamento della via Atanasia nel comune di Acireale, previste nell'ordinanza n. 2403 del 18 aprile 1995 del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A0066

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 novembre 1996, n. 686.

Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 17 gennaio 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la

posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attività;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 settembre 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

Art. 2.

Attestato di micologo

1. Ai fini del presente regolamento l'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il rilascio dell'attestato di micologo è subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Corsi di formazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.

2. Gli enti pubblici o privati che intendono organizzare i corsi di formazione per micologo presentano, per l'approvazione, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente la richiesta della gestione del corso. Essi, in ogni caso, devono disporre almeno di:

a) strutture adeguate per lo svolgimento dell'attività formativa;

b) docenti qualificati e in numero sufficiente.

3. Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nell'allegato *A*.

4. Gli enti pubblici o privati presentano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attività svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonché dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato *B* debitamente compilato in ogni sua parte.

5. I corsi gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo delle regioni e delle province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

Modalità di partecipazione e di svolgimento dei corsi

1. Per l'ammissione al corso di micologo è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

2. Il corso ha una durata minima di 240 ore, ha carattere teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve fornire al candidato una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'allegato *A*.

3. La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

4. Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

5. Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.

6. Il modello dell'attestato è conforme a quello riportato nell'allegato *C*.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per l'esame finale è nominata dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ed è composta da:

a) un rappresentante della regione o della provincia autonoma, con qualifica di dirigente o di funzionario, con funzioni di presidente;

b) il responsabile del dipartimento di prevenzione della USL o suo delegato, nel cui ambito territoriale si svolge il corso;

c) un esperto micologo designato dalla USL nel cui ambito è ubicata la struttura organizzativa;

d) un docente del corso;

e) un rappresentante del Ministero della sanità o dell'Istituto superiore di sanità.

2. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ente organizzatore del corso.

3. L'esame si articola in una prova scritta e in una prova pratica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al Ministero della sanità che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.

Art. 6.

Norme transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato di micologo da parte della regione o della provincia autonoma di appartenenza, purché la loro attività sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL.

2. Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei e svolgono, in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attività, purché la stessa, sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL, fino a quando non vengono in possesso dell'attestato di micologo, da rilasciarsi secondo la procedura stabilita al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL.

5. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attività fino a quando non vengano in possesso dell'attestato di micologo, da ottenersi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all'articolo 3, in qualità di privatisti.

7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneità al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da un ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle Regioni o delle province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 1

ALLEGATO *A*
(art. 3, comma 3)

PROGRAMMA DEL CORSO DI MICOLOGIA

I principali argomenti trattati sono i seguenti:

generalità sui funghi. Nozioni di biologia dei funghi. Tallo e organizzazione cellulare. Riproduzione. Cicli biologici;

ruolo dei funghi in natura. Concetti di ecosistema e di catena alimentare. Equilibri biologici;

importanza dei funghi nell'economia umana;

nutrizione dei funghi. Parassitismo. Saprofitismo;

significato e importanza delle micorrize;

riconoscimento delle principali specie arboree della flora italiana;

morfologia dei funghi: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore;

classificazione dei funghi. Cenni di sistematica e di nomenclatura;

caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi: testi micologici, microscopici e reagenti;

criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti (con l'ausilio di diapositive e di materiale fresco);

i funghi in rapporto all'igiene pubblica. Valore alimentare dei funghi. Pregiudizi popolari sui funghi. Le specie di funghi ammesse alla vendita. Cenni sulla coltivazione dei funghi;

le specie di funghi velenosi. Confronti e possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche. Cenni di micotossicologia e ruolo del micologo;

inattivazione delle tossine dei funghi;

raccolta e commercializzazione dei funghi;

legislazione sanitaria, sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

ALLEGATO *B*
(art. 3, comma 4)

DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA
PER LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Timbro «Scuola»

Si dichiara che in data odierna

il sig. .... nato a ....
il .... presentatosi agli esami
del corso per micologo istituito con atto n. ....
del .... in qualità di corsista/privatista (1)

Ha superato l'esame finale.

Il segretario della commissione esaminatrice
....

Il presidente della commissione esaminatrice
....

(1) Cancellare la voce che non interessa.

ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 6)

Regione ..../Provincia autonoma....................................

Visti gli atti d'ufficio, si certifica....................................
che il sig. .... nato a ....
il .... ha conseguito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, l'attestato di micologo ....
ed è stato iscritto nel registro regionale/provinciale al n. ....

Il dirigente regionale
della provincia autonoma

Timbro

Città e data.................................... ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) è il seguente: «1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 376/1995 si veda in nota alle premesse.

97G0014

DECRETO 18 dicembre 1996.

Integrazioni alle etichette dell'acqua minerale S. Anna di Vinadio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 luglio 1996 con la quale il sindaco del comune di Vinadio ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale «S. Anna di Vinadio» di Vinadio (Cuneo), oltre alle qualità già riconosciute, anche l'indicazione per l'impiego nell'alimentazione, nella dieta e nella preparazione degli alimenti del lattante;

Visto il proprio decreto n. 2935 del 12 marzo 1996 concernente il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua minerale S. Anna di Vinadio e le indicazioni per le relative etichette;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 20 novembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sulle etichette dell'acqua minerale naturale S. Anna di Vinadio, possono essere riportate anche le seguenti indicazioni: indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato al sindaco di Vinadio ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 18 dicembre 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

97A0177

DECRETO 3 gennaio 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia delle professioni di massaggiatore-massofisioterapista e massaggiatore sportivo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza in data 6 gennaio 1994 con la quale il sig. Calaon Fabio, cittadino italiano, nato il 28 maggio 1963 a Winterthur (Svizzera), ha chiesto il riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi di «Masseur und medizinischer bademeister» e «Sportphysiotherapeut des VPT» conseguiti in Germania ai titoli italiani di «massofisioterapista» e «massaggiatore sportivo»;

Vista la documentazione allegata;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale conseguita dai cittadini comunitari in un Paese membro dell'Unione europea;

Considerato che il diploma di «masseur und medizinischer bademeister» abilita in Germania all'esercizio dell'attività di massaggiatore-massofisioterapista;

Considerato che il diploma di «Masseur und medizinischer bademeister» unitamente al diploma di «Sportphysiotherapeut des VPT» abilitano in Germania all'esercizio dell'attività di massaggiatore sportivo;

Ritenuto che il titolo di «Masseur und medizinischer bademeister» conseguito in Germania dal sig. Calaon Fabio abilita all'esercizio di una attività che in Italia è riconducibile a quella di massaggiatore-massofisioterapista ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;

Ritenuto che i titoli di «Masseur und medizinischer bademeister» e di «Sportphysiotherapeut des VPT» conseguiti in Germania dal sig. Calaon Fabio abilitano all'esercizio di un'attività che in Italia è riconducibile a quella della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore sportivo, ai sensi della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

Considerato che in data 7 novembre 1996 la Conferenza dei servizi indetta dal Ministero della sanità ha valutato la formazione professionale acquisita dal sig. Calaon, esprimendo parere favorevole al riconoscimento delle attività predette;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al riconoscimento della formazione professionale che abilita in Italia all'esercizio delle attività riconducibili in Italia a quelle di massaggiatore-massofisioterapista e di massaggiatore sportivo;

Decreta:

Art. 1.

Il diploma di «Masseur und medizinischer bademeister» conseguito in Germania dal sig. Calaon Fabio, cittadino italiano, nato il 28 maggio 1963 a Winterthur (Svizzera), consente l'esercizio in Italia di un attività riconducibile a quella di massaggiatore-massofisioterapista.

Art. 2.

Il diploma di «Masseur und medizinischer bademeister» unitamente a quello di «Sportphysiotherapeut des VPT» conseguiti in Germania dal sig. Calaon Fabio, cittadino italiano, nato il 28 maggio 1963 a Winterthur (Svizzera), consente l'esercizio in Italia di un attività riconducibile a quella di massaggiatore sportivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A0178

ORDINANZA 28 novembre 1996.

Revoca del piano di sorveglianza sierologica nei confronti della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza 16 febbraio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1995, riguardante il piano di sorveglianza sierologica nei confronti della peste suina classica;

Considerato che il piano di monitoraggio sierologico è stato attuato;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla revoca della citata ordinanza 16 febbraio 1995;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza citata in epigrafe è revocata.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

97A0162

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 gennaio 1997.

Aggiornamento e modificazioni all'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, che prevede l'inclusione in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4 che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, 2 marzo 1987, 2 dicembre 1988, 31 maggio 1990, 7 febbraio 1992, 30 giugno 1993, 22 dicembre 1994 e 24 maggio 1996 con i quali è stato provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute e alle comunicazioni di alcuni laboratori già inseriti in albo, in ordine alla cessazione dell'attività, al cambio della sede ed alla modifica della ragione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva di esperti, costituita con decreto ministeriale 6 agosto 1996, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Considerato che la predetta riunione è stata convocata in sede di conferenza di servizio ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista l'istanza dell'Università degli studi di Cassino il cui inserimento in Albo avviene *de iure* come stabilito nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica n. 2733/15-6-4 del 19 aprile 1985 trattandosi di istituzioni di alta qualificazione, requisito il cui accertamento valutativo è garantito dalle norme e dai regolamenti che presiedono le istituzioni universitarie;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nono elenco integrativo dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Piemonte

1) Graziano trasmissioni S.p.a., via Cumiana, 14 - 10098 Rivoli (Torino);

2) O.T.S. Officina tecnologie speciali S.r.l., via Rondò Bernardo, 10 - 10040 Borgaretto di Beinasco (Torino).

Lombardia

3) Alberti Vittorio S.p.a., via Pogdora, 11 - 20122 Milano;

4) Consorzio per la costituzione di Milano ricerche - Centro per l'innovazione in città studi, via Ampere, 56 - 20131 Milano;

5) Microsystems S.r.l., via E. Oldofredi, 41 - 20124 Milano.

Veneto

6) A.P.I. Applicazioni plastiche industriali S.p.a., via Dante Alighieri, 27 - 36035 Mussolente (Vicenza);

7) Ciemmeo S.r.l., via Pavane, 5 - 36060 Casoni di Mussolente (Vicenza);

8) E.E.I Equipaggiamenti elettronici industriali S.r.l., viale dell'Artigianato, 9 - 36100 Vicenza;

9) Tonello S.r.l., via della Fisica, 1-3 - 36100 Vicenza;

10) Velo S.p.a., via Piave, 55 - 31030 Altivole (Treviso).

Emilia-Romagna

11) Agriflex S.r.l., via Barsanti, 6/8 - 47100 Forlì;

12) Comef S.r.l., via Giovanni XXIII, 174 - 41012 Carpi (Modena);

13) Italmec elettronica S.r.l., via dell'Indipendenza, 13 - 40069 Zola Predosa (Bologna);

14) Selcom elettronica S.r.l., via Grandi, 5 - 40013 Castelmaggiore (Bologna);

15) Tecno elettra Italia S.p.a., via Labriola, 8 - 40010 Sala Bolognese (Bologna);

16) Valerio Maioli impianti S.r.l., via G. Pastore, 8 - 48100 Ravenna.

Toscana

17) Laboratori Archa S.r.l., via di Marmiceto, 6/C - 56014 Ospedaletto (Pisa);

18) Istituto sperimentale ferrovie dello Stato S.p.a., piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma;

19) Università degli studi di Cassino, via Zamosch, 43 - 03043 Cassino (Frosinone).

Campania

20) Agro chimica sud - Soc. coop. a r.l., via Brezza, 51 - 81043 Capua (Caserta);

21) Cris consorzio ricerche innovative per il sud, via Nuova delle Brecce 260 - 80147 Napoli.

Puglia

22) Itel telecomunicazioni S.r.l., via Labriola, (zona industriale - lotto 39), 70037 Ruvo di Puglia (Bari);

23) Pastis - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a., ss. 7 per Mesagne km 7/300 - 72100 Brindisi.

Calabria

24) Geo.Cal S.r.l., via Reggio Calabria, 12 - 87100 Cosenza.

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 è così modificato:

57) Istituto ricerche Breda S.p.a., modifica la denominazione sociale in «Istituto scientifico Breda S.p.a.»;

86) Cetena S.p.a. trasferisce la sede legale in «via Savona, 2 - 16129 Genova».

Art. 3.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con decreto ministeriale del 26 febbraio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1987 è così modificato:

37) C.S.A. Conser sistemi avanzati S.p.a., modifica la forma societaria e la sede legale in «C.S.A. Conser sistemi avanzati S.r.l., via L. Gaurico, 247 - 00143 Roma».

Art. 4.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con decreto ministeriale del 23 novembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1988 è così modificato:

50) S.R.M.P. S.r.l. Centro sperimentazione ricerca macchine movimentazione polveri, trasferisce la sede legale in «via F. Turati, 1/b S. Prospero Modena»;

54) El.En. S.r.l. modifica la forma societaria in «El.En. S.p.a.».

Art. 5.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo con decreto ministeriale del 13 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1996 è così modificato:

18) Laterforni S.r.l. trasferisce la sede legale in «via A. Meucci, 14 - 37135 Verona».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 1997

p. *Il Ministro:* TOGNON

97A0185

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Verdiana - Società cooperativa a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 settembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Verdiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Verdiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso in data 15 gennaio 1980, rep. n. 5237, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco Papavero, nato a Bari il 25 ottobre 1942 e residente in via Provinciale n. 101, Ballabio (Lecco), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0179

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativ mista «La Samaritana - Cooperativa di solidarietà sociale a r.l.» in Brescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1 marzo 1996 e dei successivi accertamenti effettuati ne confronti della società cooperativa mista «La Samaritan - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilit limitata», con sede in Brescia, dalle quali si rileva ch l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagament dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa i parola alla procedura della liquidazione coatta ammin strativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguen del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associa zione nazionale di rappresentanza e tutela del moviment cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «La Samaritana Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilit limitata», con sede in Brescia, costituita per rogito notai dott. Ruggero Pozzati in data 5 novembre 1990, rep n. 20168, è posta in liquidazione coatta amministrativa a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codic civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 194 n. 267, e il rag. Raimondo Pagliarini, nato a Brescia il 2 giugno 1944 ed ivi residente in via Sorbana n. 21, ne nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0180

DECRETO 20 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativ «Nuova fonderia Conforti» già cooperativa «Fonderia Conforti Società cooperativa a r.l.», in Fidenza, e nomina del commissari liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1 novembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati ne confronti della società cooperativa a r.l. «Nuova fonderi

Conforti» già cooperativa «Fonderia Conforti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fidenza (Parma), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Nuova fonderia Conforti» già cooperativa «Fonderia Conforti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fidenza (Parma), costituita per rogito notaio dott. Pietro Sozzi, in data 10 aprile 1986, rep. n. 8978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna l'8 settembre 1942 ed ivi residente in via Carlo Alberto Pizzardi, 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0181

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 dicembre 1995 nei confronti della società cooperativa «New Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «New Style - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, costituita per rogito notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti in data 9 luglio 1985, rep. n. 34384 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francalancia Angelo, nato a Macerata il 16 settembre 1943 con studio in via Lorenzoni, 31, Macerata, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0182

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù», in Chieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 ottobre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù», con sede in Chieri (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di assistenza privata e di solidarietà sociale Vittoria» già «Cooperativa sociale di assistenza privata Cuore di Gesù», con sede in Chieri (Torino), costituita per rogito notaio dott. Alberto Zamparelli in data 5 dicembre 1991, rep. n. 284389 è

posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Napolitano Enzo Mario, nato a Biella il 22 novembre 1958 ed ivi residente con studio in via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0183

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Se.Var. - Società cooperativa a r.l.», in Fratta Todina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 maggio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Se.Var. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fratta Todina (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Se.Var. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fratta Todina (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Antonioni in data 2 dicembre 1982, repertorio n. 197951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Riccardo Pelliccia, nato a Perugia il 24 dicembre 1961 ed ivi residente in via Mario Angeloni n. 57, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0184

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa servizi stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 22 febbraio 1996 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista «Cooperativa servizi stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cooperativa servizi stampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma costituita per rogito notaio dott. Antonio Maria Zappone in data 11 settembre 1986, repertorio n. 13012, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Laura Lozzi, nata a Roma l'8 maggio 1968 e residente in Cesano (Roma), via A. Orsoli n. 21, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0199

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa supermercato più Lombardia - Società cooperativa a r.l.», in Sondrio, già «Cooperativa supermercato più Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risltanze dell'ispezione ordinaria in data 23 aprile 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa supermercato più Lombardia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sondrio, già «Cooperativa supermercato più Piemonte - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa supermercato più Lombardia società cooperativa a r.l.» con sede in Sondrio, già «Cooperativa supermercato più Piemonte - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito notio Alberto Zamparelli in data 11 gennaio 1989 - repertorio n. 229445, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Massimo Monzani, nato a Osio Sotto (Bergamo) il 21 giugno 1954, residente in via Fermi n. 28, Osio Sopra (Bergamo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0200

DECRETO 24 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio riproduttori coniglio italiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio riproduttori coniglio italiano - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

1) La società cooperativa agricola «Consorzio riproduttori coniglio italiano - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Anna Rita Zafferami in data 29 dicembre 1988 - repertorio n. 40140, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Maurizio Bastoni, nato a Roma il 19 luglio 1966 con studio in Roma, via Ancona n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A0201

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Modena 72 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Modena 72 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli di Roma, in data 6 luglio 1972, repertorio n. 10482, registro società n. 2620/72, tribunale di Roma, BUSC n. 21100/120630.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0156

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Casvep V a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Casvep V a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori di Roma, in data 2 marzo 1979, repertorio n. 256991, registro società n. 2006/79, tribunale di Roma, BUSC n. 25255/168456.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0157

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Laurentina 76 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Laurentina 76 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Franco Galiani di Roma, in data 14 maggio 1974, repertorio n. 36917, registro società n. 3359/74, tribunale di Roma, BUSC n. 22229/133141.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0158

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Edilverde 81 a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Edilverde 81 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pierpaolo Siniscalchi di Roma, in data 23 novembre 1981, repertorio n. 255, registro società n. 3441/81, tribunale di Roma, BUSC n. 26921/188562.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0159

DECRETO 24 dicembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Santa Maria Ausiliatrice a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Santa Maria Ausiliatrice a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ottorino D'Andrea coadiutore notaio Angelo Angotto di Roma, in data 6 febbraio 1959, repertorio n. 193210, registro società n. 439/59, tribunale di Roma, BUSC n. 9388/63985.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 dicembre 1996

Il direttore: PIRONOMONTE

97A0160

DECRETO 8 gennaio 1997.

Convenzione tra l'INAIL e la Telecom Italia S.p.a. per la gestione delle rendite da infortunio sul lavoro spettanti ai dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'INAIL, approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280, che prevede che l'Istituto può adempiere agli altri compiti che gli siano demandati da leggi, decreti, disposizioni ministeriali;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale veniva affidata la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale dipendente direttamente all'azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST);

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, con la quale viene soppressa l'ASST e viene disposto che una società appositamente costituita, poi individuata nell'IRITEL successivamente incorporata nella Telecom Italia S.p.a., subentri all'ASST nei rapporti attivi e passivi inerenti all'attività di gestione dei servizi;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 novembre 1995, emanato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 1242/95 del 14 giugno 1995;

Vista la delibera n. 721 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, in data 19 giugno 1996, con la quale si autorizza la stipulazione di una convenzione tra l'Istituto e la società Telecom Italia S.p.a.;

Decreta:

Si demanda all'INAIL la gestione delle rendite in favore dei soggetti di cui all'elenco allegato al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 15 novembre 1995, e a tal fine si approva il testo della convenzione tra l'INAIL e la Telecom Italia S.p.a., il quale forma parte integrante del presente decreto unitamente all'elenco suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PINZA

CONVENZIONE TRA L'INAIL E LA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE RENDITE DA INFORTUNIO SUL LAVORO SPETTANTI AI DIPENDENTI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (ASST).

Convenzione tra la Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Torino, via San Dalmazzo, 15, qui di seguito denominata Telecom, nella persona del ....

e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, 144, qui di seguito denominato INAIL, nella persona del ....

Premesso che:

in virtù del regio-decreto 16 giugno 1938, n. 1274, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) provvedeva direttamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale dipendente;

la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni» ha soppresso l'ASST in conseguenza dell'affidamento in concessione esclusiva dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, già di competenza della medesima, ad una società appositamente costituita dall'IRI, poi individuata nell'Iritel S.p.a., stabilendo all'art. 3, comma 1, che quest'ultima subentrasse all'ASST nei rapporti attivi e passivi inerenti l'attività di gestione dei servizi concessi;

l'ASST è stata soppressa con effetto 1° gennaio 1993 con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, concernente la concessione in esclusiva all'Iritel dei servizi già di competenza della predetta Azienda e la relativa convenzione fra lo stesso Ministero e la società concessionaria;

il personale dell'ASST, applicato ai servizi trasferiti alla Società Iritel, ha avuto la possibilità di optare, entro il 30 settembre 1993, per la permanenza nel pubblico impiego attraverso la procedura di mobilità di cui ai decreti del Ministro della funzione pubblica pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* - 4ª serie speciale - del 20 agosto 1993, n. 66-*bis*, e del 24 settembre 1993, n. 76;

con decorrenza 18 agosto 1994 la Società Iritel è stata incorporata nella Telecom Italia S.p.a.

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il decreto 15 novembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1995, ha stabilito, sulla base del parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 1995, che compete alla Telecom l'onere economico riguardante la erogazione delle rendite di inabilità permanente già costituite dalla soppressa ASST o da costituire per infortuni anteriori al 1° gennaio 1993 e delle rendite eventualmente da costituire per eventi verificatisi successivamente a tale data ed entro il 30 settembre 1993, e comunque entro la vigenza del regime transitorio di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 58/1992;

con il citato decreto del 15 novembre 1995 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha assunto l'impegno affinché «previ accordi fra l'INAIL e la Telecom, la gestione delle rendite stesse possa essere curata dal predetto Istituto»;

il predetto Ministero ha all'uopo fornito, in allegato al decreto, un elenco di n. 260 pratiche di cui 11 casi riguardanti infortuni sul lavoro avvenuti successivamente alla citata data del 30 settembre 1993 e comunque entro la vigenza del suddetto regime transitorio;

la Telecom ha manifestato il proposito di affidare all'Inail il servizio della gestione delle rendite afferenti la pregressa gestione assicurativa;

nel periodo 1° ottobre 1993-31 ottobre 1994 il pagamento delle rendite a suo tempo costituite dalla ASST per n. 196 casi è stato affidato all'Ente poste italiane;

si rende ora necessario ripristinare detto pagamento, che è stato sospeso dal 1° novembre 1994;

l'art. 2 dello statuto dell'Inail, approvato con regio decreto 28 settembre 1933 n. 1280, prevede testualmente che l'Istituto può «adempiere agli altri compiti che gli siano demandati da leggi, decreti e disposizioni ministeriali»;

i Ministeri vigilanti hanno autorizzato la stipula della presente convenzione;

Tutto ciò premesso:

tra Telecom e l'Inail, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2.

1. L'Inail assume, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, la gestione delle rendite di inabilità permanente spettanti a lavoratori della soppressa ASST per infortuni verificatisi a tutto il 30 settembre 1993 e precisamente, come risulta dagli allegati 1, 2 e 3, sottoscritti dalle parti, di:

n. 196 rendite già costituite (all. n. 1);

n. 9 rendite da costituire (all. n. 2);

n. 6 rendite da liquidare in capitale ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (all. n. 3);

nonché l'obbligo di erogare i relativi ratei o somme capitalizzate.

2. L'Inail si impegna altresì ad erogare al personale di cui all'elenco allegato n. 1 i ratei di rendite spettanti e non corrisposti dal 1° novembre 1994 fino alla data di stipula della presente convenzione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 3.

1. La Telecom corrisponde all'Inail, in unica soluzione, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, il valore capitale, ammontante a L. .... (..................................). Le maggiorazioni derivanti dalla riliquidazione delle prestazioni Inail a decorrere dal 1° gennaio 1996, relative alle rendite di cui all'art. 2, punto 1, saranno calcolate sulla base dell'incremento percentuale previsto dall'emanando decreto ministeriale e corrisposte in un'unica soluzione dalla Telecom all'Inail.

2. La Telecom rimborsa all'Inail in unica soluzione, all'atto della stipula della convenzione, gli importi, comprensivi degli interessi legali, relativi ai ratei di rendita di cui all'art. 2, punto 2.

Art. 4.

1. Sempre con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi a tutto il 30 settembre 1993 nei confronti di dipendenti della soppressa ASST, l'Inail assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione delle ulteriori rendite eventualmente da costituire:

in ordine a casi per i quali non è intervenuta la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico);

a seguito di accertamenti medici revisionali ai sensi dell'art. 83 dello stesso testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965);

in sede di definizione delle rimanenti pratiche risultanti dall'elenco fornito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quantificabili in n. 38 pratiche, e riportate nell'elenco allegato n. 4 alla presente convenzione, anch'esso sottoscritto dalle parti;

a seguito di azioni giudiziarie.

2. L'Inail assume anche la gestione delle rendite che saranno eventualmente costituite in relazione agli 11 casi di infortunio, avvenuti dopo la data del 30 settembre 1993 e compresi nell'allegato n. 5, anch'esso sottoscritto dalle parti.

3. L'Inail eroga agli interessati, dalla data di decorrenza, i ratei delle rendite eventualmente costituite nelle circostanze indicate ai punti 1 e 2.

Art. 5.

1. La Telecom si obbliga a corrispondere all'Inail il valore capitale delle rendite di cui all'art. 4, punti 1 e 2, calcolato alla data della relativa costituzione, maggiorato degli eventuali interessi.

2. La Telecom inoltre corrisponde all'Inail gli importi, comprensivi degli eventuali interessi, relativi ai ratei delle rendite di cui all'art. 4, punto 3, erogate dall'Inail dalla data della relativa decorrenza a quella di costituzione delle rendite stesse.

3. Resta fermo che l'Inail non è obbligato verso gli aventi diritto prima del versamento degli importi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo da parte della Telecom o del soggetto ad essa eventualmente subentrante.

Art. 6.

La Telecom si obbliga a rimborsare all'Inail le spese sostenute per la fornitura di protesi e presidi ortopedici nonché per la concessione di cure termali e climatiche al personale dell'ASST cui è riferita la presente convenzione.

Art. 7.

Gli importi di cui agli artt. 5 e 6 dovranno comunque essere corrisposti dalla Telecom, ovvero dai soggetti giuridici ad essa eventualmente subentranti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Inail; l'inosservanza di tale termine, fermo il disposto dell'art. 5, punto 3, comporterà la corresponsione dei relativi interessi legali nonché di una ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo dovuto in ragione d'anno.

Art. 8.

1. Tra le parti si conviene che eventuali oneri non previsti e che dovessero sopravvenire con riferimento alle rendite da gestire sono a carico della Telecom, che dovrà regolarizzare il relativo rapporto con l'Inail con un atto aggiuntivo, posto che la presente convenzione si intende non onerosa e non a rischio per l'Inail.

2. L'Inail non provvederà al pagamento degli oneri di cui al precedente comma finché non saranno regolarizzati anche sul piano economico i rapporti con la Telecom e fino a tale data la Telecom è l'unica responsabile nei confronti degli infortunati.

Art. 9.

1. Tra le parti si conviene che la gestione del contenzioso giudiziario, già avviato dagli ex dipendenti dell'ASST ed avente ad oggetto le prestazioni infortunistiche ovvero il riconoscimento di eventi traumatici come infortuni sul lavoro, oltre agli oneri per prestazione eventualmente decise in sentenza e per spese legali e giudiziarie rimanga a carico della Telecom.

2. L'Inail assume la gestione del contenzioso giudiziario che possa insorgere successivamente alla stipula della presente convenzione, in relazione a provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso Istituto. Gli oneri per prestazioni eventualmente decise in sentenza e per spese legali e giudiziarie rimangono a carico della Telecom.

Art. 10.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Telecom e l'Inail in dipendenza della presente convenzione sarà competente il foro di Roma.

Art. 11.

La presente convenzione viene redatta in quattro originali su carta da bollo ed è esente da registrazioni, in quanto non compresa fra gli atti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12.

La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione delle parti.

Roma, ...

Per la Telecom Italia S.p.a. Per l'Inail

....

ALLEGATO 1

ELENCO DEI CASI DI RENDITE GIÀ COSTITUITE A FAVORE DI DIPENDENTI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (N. 196).

Cognome e nome	Data di nascita
1) Annibali Maria Italia	12- 4-1936
2) Albertin Anna Maria	20- 6-1944
3) Agnelotti Gianpiero	9- 5-1939
4) Aldieri Anna Maria	7- 6-1942
5) Alfieri Vincenzo	23- 6-1944
6) Allia Maria	15- 3-1943
7) Ambruosi Domenico Vincenzo	16- 4-1941
8) Androsiglio Salvatore	29- 1-1933
9) Androsoni Anna	19- 5-1936
10) Angeli Maria Angela	25-12-1942
11) Annibali Elena	11- 8-1928
12) Armenante Rosa	26- 6-1936
13) Balsamo Rosaria	6-11-1937
14) Baraviera Laura ved. Benvenuti	18-11-1935
15) Barboni Angela Maria ved. Rochi	20- 7-1930
16) Bastioli Ubaldo	11- 8-1934
17) Bellanti Anna	3- 4-1944
18) Bellissimo Antonio	21- 8-1929
19) Bello Rita	2- 5-1934
20) Benvegnù Elisa	8-12-1927
21) Bernardo Luisa	31- 1-1940
22) Bertola Aurelio	5- 9-1942
23) Bertozzi Savia	7- 4-1927
24) Bono Benedetta ved. De Luca	2-11-1952
25) Boscaino Immacolata	4-10-1937
26) Bosco Rosa Maria	18-12-1939
27) Bossalini Giuliana	7- 4-1937
28) Bratti Carla	13- 8-1925
29) Buldini Paola	20- 7-1934
30) Buonarroti Gianfranco	28- 5-1936
31) Burgio Giovanni	12- 4-1947
32) Buscemi Giovanna	25-12-1934
33) Caffarelli Antonino	3- 8-1941
34) Calabrò Domenica	25- 2-1959
35) Calabrò Luigi	28-11-1939
36) Calabrò Paola Emanuela	23- 8-1946
37) Calascione Rita	13- 3-1938
38) Capocasa Rosalba	16- 3-1946
39) Caronia Maria Rosa	25-12-1940
40) Carrata Mario	3- 1-1925
41) Caruso Maria	15- 3-1919
42) Casamassima Maria	4- 6-1937
43) Casini Mario	31- 3-1931
44) Castigliola Antonio	6- 4-1948
45) Cavalieri Alberto	18- 2-1940
46) Cervo Lucia R. Rita	5- 7-1962
47) Chiatti Ivide	29-12-1929
48) Cimino Francesca Paola	6- 6-1938
49) Colle Liliana	15- 1-1937
50) Colosi Marisa	11-10-1941
51) Contarino Isabella	26-11-1949
52) Conti Giuseppe	21- 8-1929
53) Costarelli Caterina	21- 3-1933
54) Cottone Ernesto	28- 5-1931
55) Coviello Vincenzo	6-11-1947
56) Curto Elio	27- 4-1923

Cognome e nome	Data di nascita
57) D'Adamo Maria Augusta	30- 8-1932
58) D'Agostino Luigi	24- 8-1937
59) D'Aleo Rosalia	29- 4-1954
60) Dani Francesco	14- 9-1924
61) De Cecio Anna	5-12-1941
62) Dell'Orto Maria Giovanna	20- 9-1929
63) De Mattia Vincenzo	29- 7-1939
64) Dettori Amedeo	24- 8-1946
65) Di Bartolo Concetta	27- 8-1931
66) Di Salvatore Maria Elisa	26- 3-1942
67) Di Somma Angelo	31- 1-1938
68) Esposito Antonio	21- 4-1940
69) Fagiolo Giuliana	24-12-1928
70) Fanelli Marco	9- 3-1941
71) Favetta Sergio	10- 6-1938
72) Fedrizzi Tullio	26- 9-1926
73) Feliciani Marisa	1- 8-1946
74) Ferraretto M. Perseveranda	8- 4-1941
75) Ferro Angela	26- 3-1938
76) Fischetti Salvatore	12- 2-1932
77) Flamminio Leonardo	7-12-1955
78) Fochi Caterina	30- 4-1911
79) Francescon Adelina	16-12-1934
80) Gabriele Raffaele	28- 1-1948
81) Gagliano Vincenza ved. Minnella	3- 4-1964
82) Galasso Alba	25-11-1937
83) Galligani Licinio	29- 9-1923
84) Gasparri Maria	30- 8-1935
85) Genovino Antonio	3- 1-1926
86) Giaconia Vincenza	16- 6-1934
87) Giannuzzi Ettore	1- 6-1946
88) Giliberti Salvatore	27- 4-1925
89) Giordano Alba	27- 7-1940
90) Giovinazzo Vincenzo	1- 1-1944
91) Giroldini Rosetta	23- 9-1933
92) Iannamorelli Benito	15- 1-1938
93) Imbriale Nicola	6- 3-1941
94) Imparato Concetta	13- 9-1932
95) Innico Angelo	13-12-1933
96) Lacerenza Vito	12-12-1915
97) La Mantia Vincenza	25-10-1945
98) Landrini Maria Pia	12- 9-1943
99) Lazzari Magda	22- 7-1938
100) Lerre Maria Rosaria	8- 8-1937
101) Lertora Pietro	29- 6-1929
102) Licciardello Lucio	9- 4-1957
103) Litta Vincenzo	12- 2-1944
104) Lo Iacono Leonardo	24- 2-1950
105) Lo Iudice Leonardo	23- 9-1931
106) Lucifora Bartola	13- 4-1934
107) Lupica Luigi	19- 2-1948
108) Maimone Maria Iolanda	4- 4-1936
109) Maiorana Vincenzo	7-12-1939
110) Malagoli Onelia ved. Vannutelli	19- 1-1961
111) Maneri Maria	3-10-1940
112) Marangolo Natale Bruno	25-12-1934
113) Marci Antonio	13- 6-1944
114) Marini Franca ved. Alleva	28- 1-1937
115) Marino Norma	21- 3-1940
116) Martino Salvatore	25- 2-1938
117) Martorano Orlando	3- 2-1940
118) Mason Renelda	15-12-1935

Cognome e nome	di
119) Mattei Franco	28-
120) Mazzarese Angelo	22-
121) Medda Luciana	4-
122) Mencarino Adamo	3-
123) Messina Rita	13-
124) Mevi Alfredo	23-
125) Mietto Anna Maria	29-
126) Milioni Rita	2-
127) Miranda Francesco	5-
128) Mischi Rossana	5-
129) Mollo Giuliana	20-
130) Montella Franca	21-
131) Montinaro Angelo	11-
132) Moroni Teresa ved. De Acutis	15-
133) Mosca Giuseppina	2-
134) Moschella Ubaldo	19-
135) Musolino Antonio	17-
136) Nasti Fortuna	4-
137) Neri Pietro	2-
138) Olivieri Giuliana	7-
139) Orlando A. Maria	10-
140) Ottaiano Luigi	15-
141) Ottavi Giancarlo	28-
142) Pansini Giuseppina	24-
143) Panzavolta Remo	15-
144) Paradiso Rolando	22-
145) Parisi Grazia	3-
146) Pavoni Luigi	6-
147) Piana Bruna	12-
148) Piazza Antonio	28-
149) Piraino Rosario	20-
150) Piscitelli Lidia	6-
151) Pizzarda Bruna	18-
152) Poli Pasqualino	27-
153) Prencipe Gabriella	30-
154) Procacci Amalia	12-
155) Quattrone Francesco	11-
156) Ragusa Giuseppe	13-
157) Ramazzotti Antonio	12-
158) Ravarra Agnese Maria	30-
159) Rebuffat Candeloro	24-
160) Righetti Rosa	17-
161) Rizzuto Antonio	9-
162) Sanna Diego	20-
163) Santinato Alda Elsa	30-
164) Saponara Vito	9-
165) Savarino Vincenza	22-
166) Scaccianoce Elena	4-
167) Schembari Rosario	8-
168) Scotti Luciana	14-
169) Sebastianelli Ciro	11-
170) Serpone Anna	18-
171) Sestini Maria Gabriella	8-
172) Solano Nichele	22-
173) Perfetto Adem ved. Sorbo	10-
174) Starace Alfredo	2-

Cognome e nome	Data di nascita
175) Surano Girolamo	3- 9-1930
176) Tacente Benvenuta Michela	29- 3-1936
177) Tebaldi Giuliana	24- 2-1926
178) Teglia Bruna	2- 5-1938
179) Termini Lidia Rosalia	19- 7-1938
180) Tesone Anna Maria	30- 6-1941
181) Testini Giuseppe	1- 4-1953
182) Todaro Artura	11- 2-1944
183) Tranfaglia Pasqualina	2- 1-1940
184) Trapani Maria	20- 8-1949
185) Trapani Paola Rosaria	11-11-1954
186) Turco Luigi	10- 8-1946
187) Ubezio Antonia Emilia	7- 3-1936
188) Valenti Antonio	11- 3-1952
189) Vastino Tramutola A. Rocchina	17- 9-1950
190) Vecchietti Albano	19- 9-1922
191) Verdini Romolo	9- 1-1930
192) Verdosci Giovanna	22- 3-1939
193) Verrone Benedetto	30- 1-1936
194) Vitolo Anna Maria	5- 3-1942
195) Zagarella Emanuele	29-12-1937
196) Zedda Mario	5- 2-1931

ALLEGATO 2

ELENCO DEI CASI DI RENDITE DA COSTITUIRE (9)

Cognome e nome	Data di nascita
1) Bastioli Dina	11- 8-1938
2) Cammaresi Maria Teresa	29- 9-1932
3) Castiglione Morelli Mario	29- 4-1943
4) De Luca Leda	12- 7-1936
5) Imbesi Antonino	20-12-1957
6) Lo Iacono Leonardo	4- 2-1959
7) Parente Antonio	13-12-1934
8) Pizzo Luigi	27- 7-1938
9) Salvo Alessandro	24- 7-1951

ALLEGATO 3

ELENCO DEI CASI DI RENDITE DA LIQUIDARE IN CAPITALE EX ART. 75/T.U. (6)

Cognome e nome	Data di nascita
1) Alessi Carla	29-11-1938
2) Bettazzi Annarumi Anita	6- 7-1935
3) Colleoni Giovanni	30-11 -1934
4) Cucchiarini Ennio	18-11-1931
5) Pampaloni Claudio	14-10-1949
6) Portera Vincenzo	16- 4-1930

ALLEGATO 4

ELENCO CASI DI INFORTUNIO DEFINITI E DA DEFINIRE (38)

Cognome e nome	Data di nascita
1) Abis Maria Teresa	23- 5-1947
2) Alfieri Antonio	19- 3-1939
3) Azzali Mirella	12- 3-1933
4) Benetti Silvano	26- 7-1931
5) Cabras Giuseppe	6- 3-1940
6) Capodici Grazia	19-10-1938
7) Carlevalis Patrizio	16- 5-1955
8) Cianci Bruno	8-10-1951
9) Cocciolito Anna	25- 3-1943
10) D'Ambrosio Ferdinando	31-12-1940
11) Di Fusco Amedeo	30- 8-1943
12) Di Muro Michele	3- 5-1952
13) Faggiani Claudio	12- 1-1963
14) Frangini Maria	3-12-1938
15) Frazzetto Salvatore	29- 3-1939
16) Fusca Ornella	5- 5-1947
17) Gattamelata Lucia	13- 8-1932
18) Giorgianni Giovanna	19- 4-1945
19) Grillo Domenico	1- 5-1956
20) Libertini Carmina	10-11-1939
21) Majorana Giovanni	19- 6-1945
22) Manacorda Francesca	13- 8-1941
23) Metro Nicolina	14- 6-1958
24) Miele Giuseppe	1- 3-1951
25) Nicoli Mario	17- 4-1933
26) Piazzano Marisa	3-11-1932
27) Quattrone Armando	1- 2-1933
28) Raffa Antonino	5- 4-1958
29) Raia Maria	20-10-1942
30) Reisino Maria Rosaria	9- 5-1945
31) Ripani Domenico	13-10-1943
32) Rizzo Nunzio	28-11-1963
33) Saravo Vincenzo	3-10-1949
34) Sersante Roberto	6-11-1935
35) Sorrenti Salvatore	21- 8-1927
36) Spinelli Bernardo	20- 5-1956
37) Stabile Biagio	27- 6-1952
38) Ventura Antonina	3-10-1942

ALLEGATO 5

ELENCO DI CASI RELATIVI AD INFORTUNI AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 1993

Cognome e nome	Data di nascita
1) Astolfi Ivano	3- 8-1958
2) Conte Adele	2- 1 1946
3) Fabrizio Alba	12- 6-1943
4) Formicola Eduardo	4- 6-1960
5) Loiudice Leonardo	23- 9-1931
6) Papalia Giustina	18- 4-1946
7) Passarelli Giuseppina	11- 2-1947
8) Piagnani Cesare	10- 5-1945
9) Putzolu Aldo	7- 3-1954
10) Reale Massimo	19-11-1959
11) Testai Maria Silvia	10- 5-1957

97A0161

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780/97 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio degli organismi d'inventario collettivo in valori mobiliari di diritto nazionale ed esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative a taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) operanti come fondi comuni aperti di diritto nazionale e disposizioni sulla commercializzazione in Italia di quote di organismi situati in altri Paesi della Comunità europea, che ha modificato la legge 23 marzo 1983, n. 77;

Visto l'art. 9 della predetta legge n. 77 del 1983, in forza del quale le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 1 e 2 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento;

Visto l'art. 10-*ter*, comma 2, della citata legge n. 77 del 1983, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 77 del 1983, ai quali continua ad applicarsi il trattamento previsto dall'art. 11-*bis* del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, devono provvedere entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio a presentare la dichiarazione relativa alla determinazione del patrimonio netto sul quale va commisurata l'imposta sostitutiva da versare, entro lo stesso termine, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari operanti nella forma di società di investimento a capitale variabile (Sicav) in base al quale vengono dichiarate applicabili alle Sicav le disposizioni tributarie di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9 della citata legge n. 77 del 1983 e di cui al combinato disposto degli articoli 9, terzo comma, e 11-*bis*, ultimo comma, del citato decreto legge n. 512 del 1983, convertito dalla legge n. 649 del 1983, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C concernenti la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti ai quali si applica l'art. 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono obbligati a presentare nell'anno 1997 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1996.

2. I modelli 780, 780/A, 780/B e 780/C devono essere riprodotti in unico esemplare.

3. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel comma 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art. 2.

1. I modelli di cui all'art. 1 sono in distribuzione presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi - Servizio I - Divisione II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

MODELLO 78

MINISTERO DELLE FI
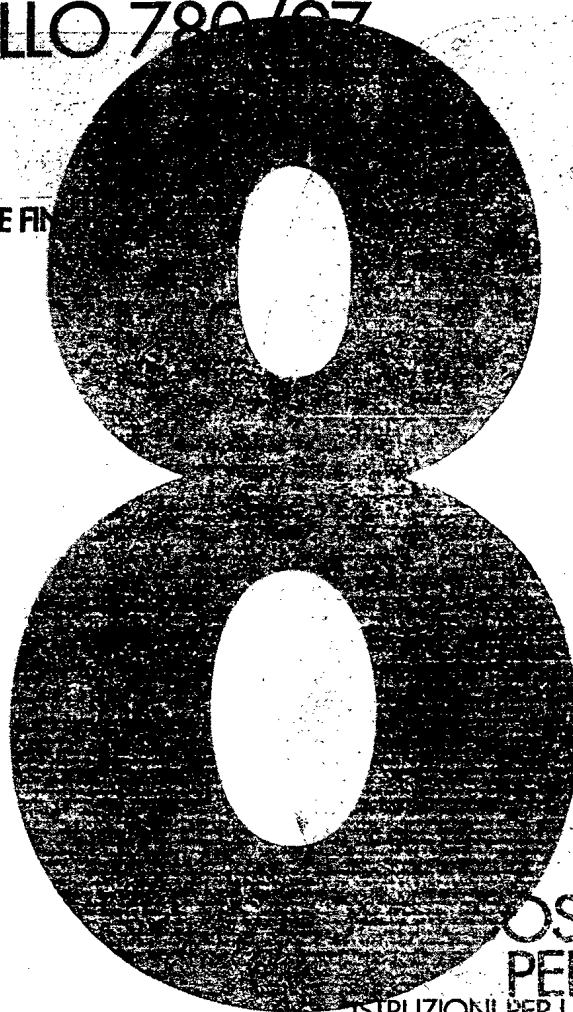
OSTITUTIVA
PER IL 1996
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI, DELLE SOCIETA D'INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) E DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-BIS DEL D.L. 30/9/1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25/11/1983, N. 649.

ISTRUZIONI GENERALI pag.

Ministero delle Finanze **ISTRUZIONI GENERALI** Modello 780

PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, ***relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti,*** e le società di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le *diverse aliquote* dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria *provinciale dello Stato entro la predetta data* del 31 gennaio, è applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinato quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5, lettera *d), della citata legge n. 77* del 1983, relativi alla fine di ciascun mese.

Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati *in corso d'anno, nella determinazione* della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuto alcun valore perché non ancora avviati ovvero già cessati.

L'imposta sostitutiva è applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:

a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, *da titoli di Stato, conti correnti e* depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;

b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, *da azioni ed obbligazioni* convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali;

c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav.

Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 — norma tuttora applicabile in virtù della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 — i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulla parte del fondo *proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati* nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio.

L'aliquota applicabile è stabilita nella *misura dello 0,50 per cento, da versare alle* competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio è ad anno solare), sul capitolo 1031, *art. 3, del bilancio di entrata* dello Stato.

In base all'ultimo comma dell'art. 11-*bis* del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello *Stato deve provvedere a presentare* annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del *bollettino di versamento* dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il calcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatta da una società di revisione *iscritta all'albo speciale di cui al* D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di *stima.*

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione *comprende quattro riquadri: il primo,* relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512 del 1983, *ovvero le società d'investimento* (Sicav); il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote *dei fondi comuni esteri ai quali si applica* l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione, o della società d'investimento ovvero del soggetto *residente incaricato del collocamento in Italia* delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-*bis* del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei *componenti del collegio sindacale della* Sicav o della società di gestione del fondo comune ovvero della società residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati.

Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ D'INVESTIMENTO.

In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune — italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 — e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune — italiano od estero, come sopra precisato — ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune è noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una società d'investimento è la *data nella quale l'assemblea ha deliberato* l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.

Numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: *vanno riportati* gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento *nel territorio dello Stato delle parti o quote* dei fondi comuni esteri, come sopra individuati.

Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero e formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.

Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ **RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11**-*bis* del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la società di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.

Numero di codice fiscale: tale numero è formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.

Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata.

Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale: deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale.

■ **RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE**

Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della società di gestione del fondo comune, della società d'investimento (Sicav) o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE

3.1 - Con riferimento ai ***fondi comuni di diritto nazionale*** ed alle ***Sicav,*** le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti *a), b)* e *c)* della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attività; relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come ***media annua*** dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d),* della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera *c),* della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera *b),* del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav, lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti è determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.
Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.

Ciò premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti — come già precisato — lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav.

Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

Ai fini dell'individuazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni quotate in borsa, la denominazione degli emittenti quotati nelle borse valori con sede in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali è desumibile dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Borsa nella seduta del 13 aprile 1995. Detta deliberazione, recante ***«riclassificazione dei settori del listino ufficiale»,*** individua i titoli quotati appartenenti al macrosettore ***«titoli industriali»*** ed è stata adottata in forza della delega concessa dalla Consob con deliberazione n. 6800 del 26 gennaio 1993, pubblicata a pag. 73 del Bollettino

CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1993, e con deliberazione Consob n. 8979 del 17 gennaio 1995, pubblicata a pag. 12 del Bollettino CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1995.

L'aliquota dello 0,25% dovrà essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unità della somma delle due precedenti proporzioni.

Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che.

- la «posizione netta di liquidità» (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav), attesa la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva; se negativa, di tale voce dovrà essere tenuto conto come posta incrementativa delle passività del patrimonio;
- i «diritti maturati e non riscossi» (righi 14, 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;
- la voce «depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine», rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento.

3.2 - Con esclusivo riferimento ai ***fondi comuni esteri*** di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-*bis* del più volte citato D.L. n. 512/1983 è stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 1° febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate. Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformità all'unito modello, la relazione di stima della società di revisione designata dalla Consob; in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa.

4 PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere ***spedita per raccomandata*** (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.
Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuato entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio è ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/97

dichiarazione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) e dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. 30/9/1983, n. 512, convertito nella legge 25/11/1983, n. 649

Centro di servizio ______ oppure Ufficio delle imposte ______	N. ______

Presentata al Comune di ______
il ______ n. ______

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1996

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO

DENOMINAZIONE (2) ______ ☐

SIGLA EVENTUALE ______

DATA DI ISTITUZIONE

NUMERO ATTRIBUITO DALLA BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO CHE AUTORIZZA AL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE O AL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLOCAMENTO

NUMERO DI CODICE FISCALE	SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ______ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (5) (in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ______

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione.
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 769/A

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell'attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	
1. Titoli di Stato e assimilati							1
2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane							2
3. - altre obbligazioni convertibili							3
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili							4
5. **Titoli azionari:** - industriali italiani							5
6. - altri							6
7. Parti di OICVM							7
8. Premi e opzioni acquistati							8
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni							9
10. - altri							10
11. Totale portafoglio							11
12. Posizione netta di liquidità (1)							12
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine							13
14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM							14
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane							15
16. - su altri titoli							16
17. Attività diverse							17
18. Totale attività							18
19. Totale passività							19
20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo							20
	1	2	3	4	5	6	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/A

FONDI COMUNI - Schema di composizione dell'attivo

	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
1. Titoli di Stato e assimilati								1
2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane								2
3. - altre obbligazioni convertibili								3
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili								4
5. **Titoli azionari:** - industriali italiani								5
6. - altri								6
7. Parti di OICVM								7
8. Premi e opzioni acquistati								8
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni								9
10. - altri								10
11. Totale portafoglio								11
12. Posizione netta di liquidità (1)								12
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine								13
14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM								14
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane								15
16. - su altri titoli								16
17. Attività diverse								17
18. Totale attività								18
19. Totale passività								19
20. Valore complessivo netto del patrimonio del fondo								20
	7	8	9	10	11	12	13	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata tra le attività, se negativa tra le passività.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEI FONDI COMUNI

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote (1)

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________

b) titoli obbligazionari (riga 4) ____________

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similiari alle obbligazioni] (riga 9) ____________

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ____________

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ____________

- totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________

= α (2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

- totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________

= β (2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 18) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________

= γ (2) ____________ (*)

- totale attività (riga 18) ____________ (i) ____________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,05% = £ ____________ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,10% = £ ____________ +
- Patrimonio netto (riga 20) × ____________ (3) × 0,25% = £ ____________ =

- Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo del fondo comune.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i), in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α", in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780/C

FONDI COMUNI ESTERI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI AI QUALI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30.9.1983, n. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25.11.1983, n. 649.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DEL FONDO

	All'inizio dell'esercizio	Alla fine dell'esercizio
a) Patrimonio netto	________	________
b) Numero delle quote-parti emesse	________	________
c) Numero delle quote-parti collocate nel territorio dello Stato	________	________
d) Rapporto percentuale di c) su b)	________	________
e) Patrimonio netto proporzionalmente attribuibile alle quote collocate nel territorio dello Stato [d) moltiplicato per a)]	________	________
f) Patrimonio netto medio imponibile (media importi lettera e)		________
g) Imposta dovuta (0,50% di f)		________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale; prospetto di calcolo del patrimonio netto; relazione di stima a cura della Società di revisione.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ________________ ________________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 760/B

SICAV - Schema di composizione dell'attivo

	1 Gennaio	2 Febbraio	3 Marzo	4 Aprile	5 Maggio	6 Giugno	
1. Titoli di Stato e assimilati							1
2. **Titoli obbligazionari:** - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane							2
3. - altre obbligazioni convertibili							3
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili							4
5. **Titoli azionari:** - industriali italiani							5
6. - altri							6
7. Parti di OICVM							7
8. Premi e opzioni acquistati							8
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni							9
10. - altri							10
11. Totale portafoglio							11
12. Posizione netta di liquidità (1)							12
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine							13
14. **Diritti maturati e non riscossi:** - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM							14
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane							15
16. - su altri titoli							16
17. Immobili							17
18. Altre immobilizzazioni materiali							18
19. Immobilizzazioni immateriali							19
20. Attività diverse							20
21. Totale attività							21
22. Totale passività							22
23. Capitale sociale							23
	1	2	3	4	5	6	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 72[illegible]/B

SICAV - Schema di composizione dell'attivo

	7 Luglio	8 Agosto	9 Settembre	10 Ottobre	11 Novembre	12 Dicembre	13 Media annua	
1. Titoli di Stato e assimilati								1
2. Titoli obbligazionari: - obbligazioni convertib. in azioni industriali italiane								2
3. - altre obbligazioni convertibili								3
4. - obbligazioni diverse da quelle convertibili								4
5. Titoli azionari: - industriali italiani								5
6. - altri								6
7. Parti di OICVM								7
8. Premi e opzioni acquistati								8
9. Altri valori mobiliari e titoli di credito: - titoli similari alle obbligazioni								9
10. - altri								10
11. Totale portafoglio								11
12. Posizione netta di liquidità (1)								12
13. Depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine								13
14. Diritti maturati e non riscossi: - su obbligazioni e titoli similari, titoli di Stato, c/c e depositi, quote di OICVM								14
15. - su azioni industriali ital. e su obbligaz. convertibili in azioni industriali italiane								15
16. - su altri titoli								16
17. Immobili								17
18. Altre immobilizzazioni materiali								18
19. Immobilizzazioni immateriali								19
20. Attività diverse								20
21. Totale attività								21
22. Totale passività								22
23. Capitale sociale								23
	7	8	9	10	11	12	13	

ATTENZIONE: GLI IMPORTI VANNO ESPOSTI IN MIGLIAIA DI LIRE MEDIANTE TRONCAMENTO DELLE ULTIME TRE CIFRE

(1) La posizione netta di liquidità se positiva deve essere considerata fra le attività, se negativa fra le passività.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO DELLE SICAV

SEZ. I - Calcolo delle proporzioni secondo le quali applicare le varie aliquote [1]

1. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,05 per cento*

a) titoli di Stato ed assimilati (riga 1) ____________

b) titoli obbligazionari (riga 4) ____________

c) parti di o.i.c.v.m. (riga 7) ____________

d) altri valori mobiliari e titoli di credito [similari alle obbligazioni] (riga 9) ____________

e) posizione netta di liquidità (riga 12) ____________

f) depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine (riga 13) ____________

g) diritti maturati e non riscossi su titoli di Stato, su conti correnti e depositi, su titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonché su quote di o.i.c.v.m. (riga 14) ____________

– totale [a) + b) + c) + d) + e) + f) + g)] ____________ (h) ____________
= α[2] ____________ (*)
– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

2. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,10 per cento*

l) obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 2) ____________

m) azioni di Società industriali italiane (riga 5) ____________

n) diritti maturati e non riscossi su azioni di Società industriali italiane e su obbligazioni convertibili in azioni di Società industriali italiane (riga 15) ____________

– totale [l) + m) + n)] ____________ (o) ____________
= β[2] ____________ (*)
– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

3. *Componenti dell'attivo soggetti all'aliquota dello 0,25 per cento*

p) totale attività (riga 21) - [somma di (h) + (o)] ____________ (q) ____________
= γ[2] ____________ (*)
– totale attività (riga 21) ____________ (i) ____________

SEZ. II - Determinazione dell'imposta sostitutiva da versare

– Capitale sociale (riga 23) × ____________ [3] × 0,05% = £ ____________ +
– Capitale sociale (riga 23) × ____________ [3] × 0,10% = £ ____________ +
– Capitale sociale (riga 23) × ____________ [3] × 0,25% = £ ____________ =

– Ammontare complessivo dell'imposta da versare ____________ £ ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO: IN TESORERIA data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ____________ ____________

(1) Tutti i calcoli vanno effettuati utilizzando le medie annue - valori di cui alla colonna 13 dello schema di composizione dell'attivo della Sicav.
(2) Indicare in "α" il risultato del rapporto tra (h) ed (i); in "β" il risultato del rapporto tra (o) ed (i) e in "γ" il risultato del rapporto tra (q) ed (i). (*) Le cifre che esprimono i rapporti devono essere approssimate al quarto decimale.
(3) Indicare, in corrispondenza dell'aliquota dello 0,05% l'importo di "α"; in corrispondenza dell'aliquota dello 0,10% l'importo di "β" e in corrispondenza dell'aliquota dello 0,25% l'importo di "γ".

97A0215

DECRETO 28 dicembre 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*bis*/97 concernente l'imposta sostitutiva sul patrimonio dei fondi di investimento mobiliare chiusi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 334, recante l'istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi;

Visto il comma 7 dell'art. 11 della predetta legge n. 344 del 1993, in forza del quale le società di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi devono provvedere entro il 31 gennaio di ciascun anno, per ognuno dei fondi da esse gestiti e con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, a presentare la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva ed a versare, entro lo stesso termine, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva utilizzando il capitolo 1031 e gli articoli 4 e 5 a seconda che l'imposta sostitutiva sia stata applicata, rispettivamente, con l'aliquota dello 0,25 per cento ovvero con l'aliquota ridotta dello 0,10;

Visto il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nella specie applicabile in forza delle disposizioni di cui al settimo comma dell'art. 11 della citata legge n. 344 del 1993, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello 780-*bis* concernente la dichiarazione annuale che le società di gestione dei fondi di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale sono obbligate a presentare nell'anno 1997 con riguardo all'imposta sostitutiva per il patrimonio gestito nell'anno 1996.

2. Il modello 780-*bis* deve essere riprodotto in unico esemplare.

3. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato al comma 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art. 2.

1. Il modello di cui all'art. 1 è in distribuzione esclusivamente presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi - Servizio I - Divisione II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780-*bis*/97

dichiarazione delle società di gestione
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Centro di servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________
il ________ n. ________

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1996

DATI RELATIVI AL FONDO COMUNE

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐
SIGLA EVENTUALE ____________
DATA DI ISTITUZIONE
LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ DI GESTIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'INCARICATO

DENOMINAZIONE (2) ____________ ☐

SEDE LEGALE (3) mese anno | COMUNE | PROVINCIA | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero)

DOMICILIO FISCALE (4) (se diverso dalla sede legale) mese anno | COMUNE | PROVINCIA | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P. | TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA giorno mese anno | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROV. NASCITA (sigla) | CODICE CARICA ① ② | DATA CARICA (4) giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE | COMUNE | PROVINCIA | TELEFONO (prefisso e numero) | FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente) (5)

N. ord	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ____________

IL DICHIARANTE

____

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta.
(2) Barrare la casella se l'attuale denominazione è diversa da quella riportata sull'ultima dichiarazione
(3) Indicare la data di variazione solo se i dati sono mutati rispetto alla precedente dichiarazione.
(4) Data di decorrenza della carica, da indicare solo se è variato rispetto alla precedente dichiarazione.
(5) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

MINISTERO DELLE FINANZE

PROSPETTO RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

ATTIVITÀ	1. Situazione al 30 giugno 1996	2. Situazione al 31 dicembre 1996	3. Media annua
1. Valori mobiliari non quotati emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317			
1.a. Azioni			
1.b. Quote			
1.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente			
2. Altri valori mobiliari non quotati			
2.a. Azioni			
2.b. Quote			
2.c. Obbligazioni convertibili, o cum warrant, in azioni dello stesso emittente			
2.d. Altri valori mobiliari non quotati			
3. Titoli di Stato			
4. Azioni quotate			
5. Obbligazioni quotate			
6. Altri valori mobiliari quotati			
7 Disponibilità liquide, premi ed opzioni acquistate			
8. Attività diverse e Ratei attivi			
9. TOTALE ATTIVITÀ			
10. PASSIVITÀ			
11. VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (rigo 9 - rigo 10)			

Attenzione: Gli importi vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre

PROSPETTO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL PATRIMONIO NETTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE CHIUSI

SEZ. I - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,25 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,25% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

SEZ. II - Calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta con l'aliquota dello 0,10 per cento.

Valore complessivo netto del fondo (Rigo 11 colonna 3) × 0,10% = Lire ____________

Ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta Lire ____________

ESTREMI DEL VERSAMENTO IN TESORERIA: data |__|__|__| N° della distinta o del bollettino ____________ Sigla provincia |__|__|

Si allegano: copia della distinta o quietanza ovvero del bollettino di versamento della Sezione di Tesoreria provinciale.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data ____________

IL DICHIARANTE

____

(1) L'imposta dovuta deve essere determinata arrotondando il risultato del prodotto tra il patrimonio netto e l'aliquota alle 1000 lire inferiori se le ultime tre cifre sono inferiori o pari a 500 e alle 1000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire.

ISTRUZIONI GENERALI

PREMESSA

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa all'ammontare del patrimonio in relazione al quale si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo una delle due aliquote previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344.
L'imposta sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, è applicata sull'ammontare del valore netto del fondo determinato quale media annua dei valori netti che risultano dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della citata legge n. 344 del 1993.
Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, della circostanza che il fondo sia stato avviato o sia cessato in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si deve considerare anche il semestre nel quale il fondo non ha avuto alcun valore perché non ancora avviato o già cessato.

L'imposta sostitutiva è applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore netto del fondo; l'aliquota dello 0,25 per cento è ridotta allo 0,10 per cento del predetto valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti risultanti dalle relazioni semestrali dell'anno precedente, qualora gli attivi del fondo risultino investiti in misura non inferiore al 50 per cento in azioni o quote, ovvero in obbligazioni convertibili in azioni dello stesso emittente, o in titoli *cum warrant*, non quotati ed emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento; il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le società di gestione dei fondi comuni; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della società di gestione; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione del fondo comune. Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE

In questo riquadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo comune, secondo le seguenti indicazioni.

Denominazione: deve essere indicata in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune; deve essere inoltre barrata l'apposita casella qualora la denominazione del fondo sia variata rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune sia stato identificato attraverso una sigla deve essere indicata anche quest'ultima.

Data di istituzione: per un fondo comune è la data nella quale l'assemblea della società di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento.

Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi.

RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del rappresentante della società di gestione del fondo comune; ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con due codici: si dovrà barrare il codice ① se si tratta di rappresentante legale, il codice ② se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri; in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.
Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della società di gestione. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di componente il collegio sindacale.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento.

MOD. 780-bis/A - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ ED IL CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

In questo modello devono essere indicati, distintamente, i singoli valori che compongono l'attivo del fondo comune d'investimento mobiliare chiuso di diritto nazionale, con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno di ciascun semestre. I predetti valori devono essere desunti dai prospetti semestrali determinati dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 344 del 1993. Lo schema di composizione dell'attivo del fondo comune è stato sostanzialmente desunto dai predetti schemi tipo.
Il modulo è stato strutturato in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori.

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA

In questo paragrafo vengono fornite alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del ***"prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva"*** sul patrimonio del fondo comune.
Per individuare la base imponibile dell'imposta sostitutiva da applicare secondo l'aliquota dello 0,25 o dello 0,10 per cento occorre innanzitutto determinare la media annua dei valori esposti in ciascuna delle due situazioni semestrali riportate nel quadro A, indicando il risultato nella colonna 3.
Successivamente deve essere determinato il valore complessivo netto del fondo: detto valore è costituito dalla differenza tra il totale delle attività, indicato nel rigo 9, e l'ammontare delle passività, indicato nel rigo 10, e deve essere indicato nel rigo 11, colonna 3. Su detto importo deve essere applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare dovranno essere sommati i valori dell'attivo che esprimono gli investimenti del fondo in valori mobiliari non quotati (azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni di uno stesso emittente, o in titoli *cum warrant*) emessi da piccole imprese, aventi sede in Italia, individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (righi 1.a, 1.b ed 1.c della colonna 3 del quadro A). La somma così ottenuta dovrà essere divisa per la somma dei valori che compongono l'attivo, desumendola dal rigo 9, colonna 3, del quadro A.
Se il quoziente (rigo 1.a + rigo 1.b + rigo 1.c: rigo 9) assume un valore pari o superiore a 0,5 l'imposta sostitutiva dovuta per il 1996 è determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,10 per cento; se, invece, il quoziente di cui sopra assume un valore inferiore a 0,5 l'imposta sostitutiva per il 1996 deve essere determinata applicando al valore complessivo netto del fondo (rigo 11 di colonna 3) l'aliquota dello 0,25 per cento.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 344 del 1993, ai fini delle modalità di effettuazione dei versamenti e di presentazione della dichiarazione prevista da detto articolo si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 29 settembre 1973; si applicano altresì le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Conseguentemente, la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini già precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza avviso di ricevimento (ma soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello non si considera omessa agli effetti penali ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del citato D.L. n. 492 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.
Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi di diritto nazionale deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il predetto termine del 31 gennaio sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 4 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento ed utilizzando l'articolo 5 se l'imposta sostitutiva è stata applicata con l'aliquota ridotta dello 0,10 per cento.

97A0216

DECRETO 28 dicembre 1996.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modello di dichiarazione mod. 780-*ter*/97 concernente l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione per gli anni 1993, 1994 e 1996.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, recante disposizioni correttive del predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico complementare, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni e integrazioni al predetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

Visto l'art. 14, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai sensi del quale ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno, termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva, i fondi pensione ovvero le società o gli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito devono presentare annualmente la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente;

Visto il decreto 21 ottobre 1995 del Ministro delle finanze, concernente le modalità per il versamento della predetta imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 e dell'imposta del 15 per cento versata secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 8 agosto 1994;

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso modello 780-*ter* concernente la dichiarazione annuale che i fondi pensione, ovvero la società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito, sono obbligati a presentare entro il 31 gennaio 1997 con riguardo all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta per l'anno 1996.

2. Il modello 780-*ter* deve essere riprodotto in unico esemplare.

3. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nel comma 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo. In tal caso la riproduzione dei modelli deve essere effettuata in forma monocromatica utilizzando il colore nero.

Art. 2.

1. Il modello di cui all'art. 1 è in distribuzione presso il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per gli affari amministrativi - Servizio I - Divisione II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 780-ter/97

dichiarazione dei fondi pensione relativa al pagamento dell'imposta sostitutiva
(art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni; art. 12 della L. 8 agosto 1995 n. 335)

Centro di servizio ____________
oppure N. ______
Ufficio delle imposte ____________

Presentata al Comune di ____________
il ____________ n. ____________

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL 1996

DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE

DENOMINAZIONE ____________ CODICE FISCALE
SIGLA EVENTUALE ____________
DATA DI COSTITUZIONE

SEDE LEGALE	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE
DENOMINAZIONE ____________

SEDE LEGALE	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)
DOMICILIO FISCALE	COMUNE		PROVINCIA
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO (prefisso e numero)

LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE | COGNOME (per le donne quello da nubile) | NOME (senza abbreviazione)

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	CODICE CARICA ① ②	DATA CARICA giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROVINCIA	TELEFONO (prefisso e numero)
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE (o in mancanza dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(1) In caso di fusione indicare i dati relativi alla Società estinta
(2) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E ALL'ADDIZIONALE

SEZ. I - Tipologia delle imposte

		Estremi versamento in tesoreria		
1 Imposta fissa		Data	N° distinta o bollettino	Sigla provincia
2ª rata 1993/94 £ ______	☐	└─┴─┴─┴─┘	______	└─┴─┘
anno 1996 £ ______	☐	└─┴─┴─┴─┘	______	└─┴─┘
2 Imposta proporzionale				
2ª rata 1993/94 £ ______	☐	└─┴─┴─┴─┘	______	└─┴─┘
anno 1996 £ ______	☐	└─┴─┴─┴─┘	______	└─┴─┘
3 Addizionale 1%				
anno 1996 £ ______	☐	└─┴─┴─┴─┘	______	└─┴─┘

SEZ. II - Dati relativi ai crediti di imposta

A. *Imposte sui redditi*

a1) Credito residuo al 31 gennaio 1996 £______

a2) Credito compensato £______

a3) Credito residuo al 31 gennaio 1997 (*a1–a2*) £______

B. *Imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione*

b1) Credito residuo al 31 gennaio 1996 £______

b2) Credito compensato £______

b3) Credito a rimborso £______ Estremi istanza______

b4) Credito residuo al 31 gennaio 1997 (*b1–b2–b3*) £______

Si allegano copia delle distinte o quietanze ovvero dei bollettini di versamento.

La presente dichiarazione è completa e veritiera.

IL DICHIARANTE

Data ______ ______

All. n. ______

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 780/ter

PREMESSA

L'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha completamente riformulato il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14.

Il primo comma di tale articolo prevede, infatti, che i fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione dei fondi.

Il terzo comma del predetto art. 14 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica – fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto – nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.

Ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'articolo 12, comma 2, della citata legge n. 335 del 1995 ha stabilito, inoltre, che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione per gli anni 1993 e 1994 - che non è stato possibile versare in quanto non sono stati emanati i provvedimenti previsti dal previgente testo dell'art. 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 124 del 1993 - doveva essere versata in due rate di uguale importo, entro il secondo mese (che è scaduto il 31 ottobre 1995) e l'ottavo mese (che è scaduto il 30 aprile 1995) successivi a quello di entrata in vigore della medesima legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrenti dal 10 febbraio dell'anno in cui l'imposta doveva essere versata, oppure in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

A norma del terzo comma dello stesso art. 12 della legge n. 335 del 1995, dai versamenti dell'imposta sostitutiva si scomputano, fino a compensazione, i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati per gli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione. Dai versamenti della predetta imposta sostitutiva può essere scomputato, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, il versamento della soppressa imposta del 15 per cento, prevista dal previgente testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1992.

Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonché della predetta imposta del 15 per cento.

I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 - devono altresì versare un'addizionale all'imposta sostitutiva, calcolata nella misura dell'1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

Il versamento di tale addizionale dev'essere effettuato secondo le modalità previste per l'imposta sostitutiva, a decorrere dal 1995 e, quindi, entro il 31 gennaio 1997.

Tale addizionale si rende dovuta sino al termine del suddetto periodo transitorio.

L'art. 12, comma 4, prevede che nel caso di fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse che erogano forme di previdenza consistenti in trattamenti periodici ovvero in prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalla struttura attraverso la quale detti fondi o casse sono stati costituiti e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una società o ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorché privi di personalità giuridica.

L'imposta proporzionale dello 0,50% si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti *direttamente investito* in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della società è dovuta unicamente l'imposta fissa.

COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri: il primo relativo ai dati riguardanti il fondo pensione; il secondo relativo ai dati riguardanti la società o l'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, anche se non risulti come patrimonio di destinazione separato ed autonomo; il terzo relativo ai dati riguardanti il rappresentante del fondo pensione (se costituito come fondo esterno) ovvero della società o ente (se costituito come fondo interno); il quarto destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale del fondo pensione (per i fondi esterni) o della società o ente (per i fondi interni). Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL FONDO PENSIONE.

In questo quadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo pensione, secondo le seguenti indicazioni.

Denominazione: dev'essere indicata in maniera esatta e completa la denominazione del fondo pensione, nonché il codice fiscale ove richiesto ed attribuito. Nel caso in cui il fondo sia stato identificato attraverso una sigla, dev'essere indicata anche quest'ultima. Nel caso di fondi interni dev'essere indicata la denominazione della società o ente.

Data di costituzione: va indicata la data di costituzione del fondo, quali che siano le forme adottate (ad esempio: delibere degli organi societari, ovvero altre iniziative adottate dalla società o ente oppure da organismi rappresentativi dei lavoratori).

Luogo di conservazione delle scritture contabili: dev'essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalità o la denominazione di questi ultimi.

■ RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA O ENTE.

Questo riquadro dev'essere compilato dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è stato costituito e, quindi, solo qualora si tratti di fondi interni.

Ai fini della compilazione di questo riquadro si rinvia a quanto già precisato per le corrispondenti voci contenute nel riquadro riguardante il fondo pensione.

■ RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE.

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante del fondo pensione (se si tratta di fondi esterni) ovvero della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è costituito il fondo pensione (se si tratta di fondi interni). Ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con

due codici: si dovrà barrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale; il codice 2 se si tratta di liquidatore.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
Qualora i rappresentanti siano più di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio.

RIQUADRO RELATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO.

Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale o di altro organo di controllo del fondo pensione o della società o dell'ente. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di collegio sindacale o altro organo di controllo.

Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del fondo o della società o ente nell'ambito del cui patrimonio è stato costituito il fondo pensione.

COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIGUARDANTE I DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E DELL'ADDIZIONALE, NONCHÉ I DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSATI.

Sezione I - Tipologia delle imposte.

In questa sezione devono essere indicati, a seconda della differente tipologia:

- nel punto **1**, l'imposta in misura fissa;
- nel punto **2**, l'imposta nella misura proporzionale dello 0,50% del valore corrente degli immobili;
- nel punto **3**, l'addizionale dell'1%, in quanto dovuta.

Per quanto concerne l'imposta in misura *fissa*, in corrispondenza dei diversi righi dovranno essere indicati: nella prima colonna, gli importi versati per gli anni 1993 e 1994, comprensivi dei relativi interessi, e per l'anno 1996, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da riportare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.
Per quanto concerne l'imposta in misura *proporzionale*, in corrispondenza dei diversi righi dovranno essere indicati: nella prima colonna, gli importi versati per gli anni 1993 e 1994, comprensivi dei relativi interessi, e per l'anno 1996, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da indicare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato.

L'importo *dell'addizionale dell'1%* dovrà essere sempre indicato nell'apposito punto 3, indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato versato congiuntamente o meno con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta.

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta del 15% che hanno formato oggetto di compensazione:

- nel punto **A**, con riferimento alle imposte sui redditi;
- nel punto **B**, con riferimento all'imposta del 15%.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, nel rigo **a1)** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1996 (desumendolo dal rigo **a4** del mod. 780-ter/96); nel rigo **a2** va indicato l'importo del credito effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel rigo **a3** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo alla data del 31 gennaio 1997.

Per quanto concerne l'imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione, nel rigo **b1)** va indicato il residuo credito al 31 gennaio 1996 (desumendolo dal rigo **b4** del mod. 780-ter/96); nel rigo **b2** va indicato, l'importo del credito compensato; nel rigo **b3** va indicato la parte dell'imposta del 15% chiesta a rimborso con gli estremi dell'istanza presentata; nel rigo **b4** va indicato l'esatto ammontare del credito residuo che alla data del 31 gennaio 1997 si intende destinare a future compensazioni e per il quale, quindi, non è possibile presentare istanza di rimborso.

Dovranno in ogni caso essere allegati in fotocopia, i documenti attestanti i versamenti della imposta sostitutiva e dell'addizionale, indicando nell'apposito casella il numero complessivo dei documenti.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Come già anticipato, l'imposta sostitutiva dev'essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177, intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nelle misure previste dall'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; come sostituito dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335". Entro lo stesso termine e con le stesse modalità dev'essere versata l'addizionale dell'1%.
Per quanto concerne l'imposta sostitutiva relativa agli anni 1993 e 1994, il versamento doveva essere effettuato in due rate di uguale importo, entro il secondo mese (che è scaduto il 31 ottobre 1995) e l'ottavo mese (che è scaduto il 30 aprile 1996) successivi a quello di entrata in vigore della predetta legge, con una maggiorazione, a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto per il versamento dell'imposta relativa a ciascuna delle predette annualità. Il versamento per il 1993 ed il 1994 poteva essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata.
La dichiarazione dev'essere presentata entro il 31 gennaio all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale è tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione dev'essere presentata su un modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze; a tal fine può essere utilizzata anche fotocopia del modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, annesso al predetto decreto. La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata, senza avviso di ricevimento, soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio: in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge n. 516 del 7.8.1982, come modificato dal decreto legge 16.3.1991, n. 83, convertito dalla legge 15.5.1991, n. 154.

97A0217

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, relativamente alla seconda cedola di scadenza 1° luglio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 787473/325 dell'11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 1996, sottoscritti per l'importo di lire 17.348.205 milioni;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 1° gennaio 1997 e scadenza 1° luglio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 1° gennaio 1997, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali 1° luglio 1996, relativamente alla seconda cedola di scadenza 1° luglio 1997, è accertato nella misura del 3,60%.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 624.535.380.000 e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0245

DECRETO 8 gennaio 1997.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 1991, 1° febbraio 1992, 1° agosto 1992, 1° febbraio 1993, 1° agosto 1993 e 1° agosto 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1997 e scadenza 1° agosto 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348990/244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, attualmente in circolazione per l'importo di lire 7.990 miliardi;

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.430.200 milioni;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, attualmente in circolazione per l'importo di lire 10.727.375 milioni;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/281, del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, attualmente in circolazione per l'importo di lire 12.602 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1997 e scadenza 1° agosto 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1997, è determinato nella misura:

del 3,80% per i CCT settennali 1° agosto 1991 emessi per lire 7.990.000 milioni, cedola n. 12;

del 3,80% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 emessi per lire 10.430.200 milioni, cedola n. 11;

del 3,80% per i CCT settennali 1° agosto 1992 emessi per lire 10.727.375 milioni, cedola n. 10;

del 3,80% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 emessi per lire 7.000.000 milioni, cedola n. 9;

del 3,80% per i CCT settennali 1° agosto 1993 emessi per lire 7.000.000 milioni, cedola n. 8;

del 3,60% per i CCT settennali 1° agosto 1994 emessi per lire 12.602.000 milioni, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.093.279.850.000, così ripartite:

L. 303.620.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 396.347.600.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 407.640.250.000 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 266.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 266.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 453.672.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0246

DECRETO 8 gennaio 1997.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1995 (ottennali), 1° gennaio 1996 (decennali), 1° gennaio 1996 (decennali) e 1° gennaio 1997 (decennali), da emettersi a ripianamento di crediti d'imposta, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1997 e scadenza 1° luglio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398876/C.I.5 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata ottennale, con godimento 1° gennaio 1995, emessi, sinora, per l'importo di lire 195.788 milioni ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457;

n. 594687/C.I.6 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di lire 102.552 milioni ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349;

n. 786812/C.I.7 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1996, emessi, sinora, per l'importo di lire 2.205.064 milioni ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

n. 787053/C.I.8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, con cui sono state stabilite le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1997, da emettersi ed assegnare ad estinzione di crediti d'imposta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 1 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuta l'opportunità di accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1997 e scadenza 1° luglio 1997;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1997, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dei decreti ministeriali sopraindicati, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro indicati nelle premesse, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1997, è accertato nella misura del 3,60%.

L'onere derivante al presente decreto ammonta, in relazione alle emissioni sinora effettuate, a complessive L. 90.122.544.000, così ripartite:

CCT ottennali 1° gennaio 1995 (art. 5 del decreto-legge n. 307/1994), cedola n. 5: L. 7.048.368.000;

CCT decennali 1° gennaio 1996 (art. 3-*bis* del decreto-legge n. 250/1995), cedola n. 3: L. 3.691.872.000;

CCT decennali 1° gennaio 1996 (art. 1 del decreto-legge n. 526/1995), cedola n. 3: L. 79.382.304.000,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A0247

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PAPIROLOGICO «G. VITELLI» DI FIRENZE

DECRETO 8 ottobre 1997.

Approvazione del regolamento organico dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 21 giugno 1928, n. 1676, concernente l'erezione in ente morale dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 242, concernente la conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» quale ente pubblico;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991, con il quale l'Istituto papirologico «G. Vitelli» è dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 168;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ente n. 99 del 2 aprile 1996;

Vista la nota n. 3934/M1 del 24 aprile 1996 con la quale è stato trasmesso il regolamento organico del personale dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» al Ministero vigilante per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Decorso il termine ultimo per la richiesta motivata di riesame da parte del Ministero vigilante;

Decreta:

È emanata la seguente deliberazione del consiglio di amministrazione n. 99 del 2 aprile 1996. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge n. 168/1989:

«Il regolamento organico dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" approvato con ministeriale n. 2509 dell'11 ottobre 1989 è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 1. — Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali l'Istituto papirologico "G. Vitelli" si avvale di:

a) personale di ruolo articolato in personale ricercatore, tecnico ed amministrativo;

b) personale straordinario e a contratto per l'assolvimento di compiti cui non può sopperire il personale di ruolo o per il manifestarsi di esigenze particolari e di carattere eccezionale;

c) personale comandato.

Art. 2. — I livelli funzionali ed i profili professionali del personale ordinario sono stabiliti nell'annessa tabella *A*.

In detta tabella sono stabilite anche le rispettive dotazioni organiche.

Art. 3. — Al personale di ruolo, straordinario e a contratto dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" si applicano le disposizioni dettate per il personale del comparto "Ricerca", per il personale della "Dirigenza", nonché le disposizioni dettate in generale per il personale delle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29/1993.

Art. 4. — Le disposizioni dettate dal regolamento organico dell'Istituto papirologico "G. Vitelli" approvato con ministeriale n. 2509 dell'11 ottobre 1989 sono soppresse nelle parti non più compatibili con le succitate disposizioni.

Art. 5. — In sede di prima attuazione del presente regolamento il personale che presta servizio continuativo presso l'Istituto è inquadrato secondo le competenze specifiche per le quali è stato assunto nei profili e livelli di cui alla tabella *A*.

TABELLA *A*

Profilo	Livello	N. unità
Ricercatore	III	2
Collaboratore tecnico enti ricerca	IV	
	V	
	VI	3
Funzionario di amministrazione	V	1
Operatore di amministrazione.	VII	
	VIII	
	IX	2».

Firenze, 8 ottobre 1996

Il presidente: MANFREDI

97A0186

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 3 dicembre 1996.

Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Modificazione dell'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996. (Ordinanza n. A162).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

In funzione di commissario delegato (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza D.P.C. n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti gli eventi alluvionali del 18/19 settembre 1995, del 5 ottobre 1995, del 2 novembre 1995, del 24/27 dicembre 1995, del dissesto idrogeologico del 14/15 ottobre 1995, dell'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Vista l'ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996 con la quale tra l'altro sono stati indicati gli enti locali quali soggetti del dipartimento della protezione civile n. 56458 del 13 giugno 1996;

Viste le osservazioni degli enti locali, per quanto concerne i danni causati dall'evento sismico del 10 ottobre 1995, manifestate nella riunione del 4 ottobre 1996, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi sugli edifici di culto;

Ritenute condivisibili dette osservazioni e preso atto che la diocesi di Massa Carrara e Pontremoli e la diocesi di Lucca, con rispettive note dell'11 novembre 1996 e del 2 dicembre 1996, hanno dichiarato la loro disponibilità ad assumere il ruolo di enti attuatori nei confronti delle numerose parrocchie nelle quali ricadono gli edifici di culto danneggiati dall'evento del 10 ottobre 1995;

Ritenuto di confermare integralmente l'elenco degli interventi di cui all'ordinanza commissariale del presidente della regione n. 16 del 23 luglio 1996;

Preso atto che gli importi previsti per i vari interventi sono stati a suo tempo indicati dagli enti locali e dalle prefetture, sulla base di stime e non su specifici progetti esecutivi;

Considerato opportuno che tali importi possano essere diversamente ridistribuiti dall'ente attuatore anche in modo diverso tra i vari edifici di culto individuato con la citata ordinanza commissariale 16/96, in relazione alle risultanze dei progetti esecutivi e fermo restando la somma complessiva a disposizione;

Ritenuto possibile che gli enti attuatori utilizzino ulteriori risorse resesi disponibili in un quadro più ampio di conoscenza delle condizioni di vulnerabilità delle opere

e degli edifici e di prevenzione sismica al patrimonio edilizio con particolare riferimento a quello storico, ambientale e di culto;

Ordina:

1. Di affidare, limitatamente agli interventi sugli edifici di culto a seguito dell'evento sismico del 10 ottobre 1995 di cui alla precedente ordinanza commissariale n. 3 del 28 giugno 1996, il ruolo di ente attuatore alle diocesi territorialmente competenti: *a)* di Massa Carrara e Pontremoli; *b)* di Lucca; di confermare quali enti attuatori degli altri interventi, gli enti locali secondo l'allegata tabella n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente quella contenuta nell'ordinanza commissariale n. 16 del 23 luglio 1996.

2. Di incaricare gli enti attuatori, ove necessario, ad introdurre variazioni sugli importi disponibili per ciascun intervento a seguito della elaborazione dei progetti esecutivi purché all'interno della somma complessiva individuata per ciascun ente con la presente ordinanza e tenendo in considerazione la possibilità di acquisizione di ulteriori risorse.

3. Di trasmettere il presente atto, comprensivo dell'allegato citato, per conoscenza al dipartimento della protezione civile.

Firenze, 3 dicembre 1996

Il presidente: CHITI

ALLEGATO 1

LEGGE N. 74 DEL 26 FEBBRAIO 1996

Art. 7 - Interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996

GARFAGNANA

Provincia di Lucca:
Interventi su edifici di culto ed edifici pubblici.
Somma disponibile .... L. 2.000 ML

Enti attuatori: comuni di Minucciano, San Romano in Garfagnana, diocesi di Lucca

Art. 7.

Interventi di protezione civile	L. (ML)
Minucciano	
capol. - ex scuola, archivio	60
fraz. Pugliano - ex scuola, archivio	40
Totale . . .	100
San Romano G.na	
fortezza di Verrucole	300
Totale . . .	300
Diocesi di Lucca	
Camporgiano - fraz. Sillicano - chiesa	190
Castiglione di Garfagnana - fraz. S. Michele - chiesa	150
Fosciandora - capol. - chiesa di S. Michele	150
Giuncugnano - fraz. Gragna - chiesa	60
Giuncugnano - fraz. Magliano - canonica	60
Minucciano - fraz. Pugliano - chiesa	220
Piazza al Serchio - fraz. Borsigliana - chiesa	190
Piazza al Serchio - fraz. Cogna - chiesa	60
S. Romano in Garfagnana - fraz. Vibbiana - chiesa	60
Sillano - capol. - chiesa di S. Bartolomeo	70
Sillano - fraz. Dalli Sopra - chiesa	50
Sillano - fraz. Dalli Sotto - chiesa	50
Sillano - fraz. Ponte della Madonna - chiesa	50
Sillano - fraz. Rocca Soraggio - chiesa	70
Stazzema - capol. - chiese S. Clemente, S. Colombano	50
Stazzema - fraz. Levigliani - chiesa Maria SS. Visitazione	50
Vergemoli - fraz. Campolemisi - chiesa	70
Totale . . .	1.600
Totale . . .	2.000

N.B.: la chiesa si intende comprensiva del campanile e canonica salvo laddove diversamente specificato.

ALLEGATO 2

LEGGE N. 74 DEL 26 FEBBRAIO 1996

Art. 7 - Interventi urgenti di protezione civile

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996

LUNIGIANA

Provincia di Massa Carrara:
Interventi su dissesti ed edifici di culto e pubblici, danni all'aquedotto ed edifici pubblici nel comune di Fivizzano.
Somma disponibile .... L. 2.000 ML

Enti attuatori: comuni di Aulla, Fivizzano, Villafranca in Lunigiana, Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli.

Art. 7.

Interventi di protezione civile	L. (ML)
Comune di Aulla	
edifici e mura su viabilità pubblica e/o prospicienti altri edifici in varie località, tra le quali Bibola, Canova, Caprigliola, Pallerone, Quercia, Vecchietto	300
Totale . . .	**300**

Interventi di protezione civile	L. (ML)
Fivizzano edifici e mura su viabilità pubblica e/o prospicienti altri edifici nel capoluogo e in varie località tra le quali Ceserano e Agnino	150
Totale . . .	150
Villafranca in Lunigiana fraz. Virgoletta - edifici su viabilità pubblica	50
Totale . . .	50
Diocesi di Massa Carrara e Pontremoli	
Aulla - fraz. Bibola - chiesa	40
Aulla - fraz. Canova - chiesa	50
Aulla - fraz. Gorasco - chiesa	40
Aulla - fraz. Vecchietto - chiesa	40
Carrara - fraz. Grazzano - chiesa	60
Carrara - fraz. Carmine - chiesa	50
Carrara - fraz. Lugnola - chiesa delle Lacrime o del Pianto	110
Casola in Lunigiana fraz. Offiano - convento	90
Fivizzano - fraz. Bardine di S. Terenzo - chiesa	50
Fivizzano - fraz. Castello di Ceserano - chiesa	450
Fivizzano - fraz. Colla - chiesa	30
Fivizzano - fraz. Collecchia - chiesa	50
Fivizzano - fraz. Collegnago - chiesa	30
Fivizzano - fraz. Collegnago - chiesa	30
Fivizzano - fraz. Moncigoli - chiesa	50
Fivizzano - fraz. Monzone - chiesa	50
Fivizzano - fraz. S. Terenzo ai Monti - oratorio	50
Fivizzano - fraz. Castello di Soliera - canonica	50
Fivizzano - fraz. Castello di Soliera - chiesa, convento e I. T. Agrario (provincia Francescana)	150
Fivizzano - fraz. Tenerano - chiesa	50
Fosdinovo - fraz. Tendola - chiese S. Caterina Martire e dei Rossi	100
Licciana Nardi - fraz. Monti di Licciana - chiesa	50
Licciana Nardi - fraz. Panicale - chiesa	60
Totale . . .	1.700
TOTALE . . .	2.200

N.B. — La chiesa si intende comprensiva del campanile e canonica salvo laddove diversamente specificato.

97A0072

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Intervento 56. Messa in sicurezza idraulica della località Culerchia in frazione di Mulina. Presa d'atto. (Ordinanza n. 166).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con il quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla Presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al Commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il Commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano di questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate rispettivamente una seconda è una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile in corso di repertoriazione, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ord. n. 2449/96 è stato rideterminato in 120 giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del citato disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel Piano è stato incluso il seguente intervento:

Regione Toscana (Genio civile di Lucca) - Messa in sicurezza idraulica della località Culerchia in frazione di Mulina, per l'importo di L. 40.000.000;

Visto il progetto redatto dal Genio civile di Lucca;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Messa in sicurezza idraulica della località Cularchia in frazione di Mulina» predisposto dal Genio civile di Lucca, ente attuatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L. 33.610.000
B - Somme a disposizione:	
b) 1 - per IVA 19%	» 6.390.000
Importo totale di progetto . . .	L. 40.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto e subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 10 dicembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A0223

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Intervento 25-*bis*. Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Serravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo-Serravezza). Interventi di rimodellamento dell'alveo parte alta ed eliminazione ostacoli. Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia, frazione di Mulina in comune di Stazzema. Presa d'atto della perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 167).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con il quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla Presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al Commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il Commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano di questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate, rispettivamente una seconda è una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile in corso di repertoriazione, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ord. n. 2449/96 è stato rideterminato in 120 giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del citato disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel Piano è stato incluso il seguente intervento:

Regione Toscana (Genio civile di Lucca) - Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Serravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo-Serravezza). Interventi di rimodellamento dell'alveo parte alta ed eliminazione ostacoli - Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia, frazione di Mulina in comune di Stazzema, per l'importo di L. 55.000.000;

Rilevato altresì che nella rimodulazione del Piano di cui all'ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata inserita la spesa di L. 38.422.314 relativa ad una perizia suppletiva e di variante predisposta dal Genio civile di Lucca e relativa all'intervento sopracitato;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia suppletiva e di variante relativa all'intervento «Torrente Cardoso (tratto Cardoso-Serravezza) e torrente Serra (tratto M. Altissimo-Serravezza). Interventi di rimodellamento dell'alveo parte alta ed eliminazione ostacoli - Lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza idraulica della località Culerchia frazione di Mulina in comune di Stazzema» predisposta dal Genio civile di Lucca, per l'importo di L. 38.422.314.

2. Con la precitata perizia il progetto di cui al precedente comma presenta il seguente quadro-economico:

A - Per lavori al netto del ribasso d'asta	L. 78.506.146
B - Somme a disposizione:	
b) 1 - per IVA 19%	» 14.916.168
Importo totale di progetto	L. 93.422.314

Firenze, 10 dicembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A0224

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Piano degli interventi: progetto n. 155. Comune di Serravezza. Realizzazione fogna nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati. Presa d'atto. (Ordinanza n. 168).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con il quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale l'assessore alla Presidenza Paolo Fontanelli è nominato sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al Commissario;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il Commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano di questione e che in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 e n. 158 del 12 novembre 1996 sono state approvate rispettivamente una seconda è una terza rimodulazione del piano di interventi, di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996 e con nota del 7 dicembre 1996;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nelle sue integrazioni e parziali rimodulazioni sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Rilevato altresì che con ordinanza del Dipartimento della protezione civile in corso di repertoriazione, il termine per la consegna dei lavori previsto dall'art. 7 dell'ord. n. 2449/96 è stato rideterminato in 120 giorni a decorrere dalla data del 7 dicembre 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del citato disciplinare che prevede che il Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/96;

Rilevato che nel Piano è stato incluso il seguente intervento:

Comune di Serravezza - Realizzazione fogna nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati, per l'importo di L. 410.000.000;

Visto il progetto presentato dal comune di Serravezza - ente attuatore - approvato dal Consiglio comunale con atto n. 97 in data 9 settembre 1996;

Ritenuto di dover prendere atto del progetto in questione;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto «Realizzazione fogna nera e bianca, nella frazione di Fabiano e parte di Basati» predisposto dal comune di Serravezza - ente attuatore - ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A - Importo dei lavori a base d'asta	L. 378.272.000
B - Somme a disposizione:	
b) 1 - per IVA 19%	» 38.000.000
b) 2 - per spese tecniche	» 24.228.000
b) 3 - per diverse	» 9.500.000
Importo totale di progetto	L. 450.000.000

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata all'acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. Di prendere atto che l'importo progettuale supera di L. 40.000.000 l'importo previsto dal Piano.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 10 dicembre 1996

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A0225

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), **recante: «Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. La seconda fase dell'adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, di cui alla delibera CIPE 8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1996, avrà effetto dal 1° gennaio 1997. Restano valide le disposizioni sulle modalità di applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo previste al punto 3 della predetta delibera CIPE.

2. Il comma 11-*bis* dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«*11-bis.* In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.».

3. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe *c)* di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita, fino al 31 dicembre 1996, nella misura del 10 per cento. Restano immutati i prezzi al pubblico dei medicinali predetti vigenti alla data del 1° ottobre 1996.

4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa. L'onere derivante dal presente comma, quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica.

5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1996 dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.103 miliardi.

6. Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1996, pari a lire 103 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

7. La somma prevista dal comma 6 è ripartita fra le regioni in proporzione alla popolazione residente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La delibera CIPE 8 agosto 1996 reca: «Modalità di adeguamento al prezzo medio europeo dei farmaci». Si trascrive il testo del relativo punto 3:

«3. *Modalità di applicazione.*

La segreteria CIPE provvede alla trasmissione al Ministero della sanità entro il 25 settembre, previa verifica dell'esattezza dell'applicazione dei criteri sopra definiti, dei nuovi prezzi comunicati dalle aziende.

Il Ministero della sanità, entro l'8 ottobre pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco di farmaci raggruppati secondo i criteri di cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge n. 323/1996, con evidenziazione del prezzo unico delle specialità medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, aggiornato per ciascun raggruppamento.

Le aziende, entro il 18 ottobre comunicano al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione e farmaci, l'eventuale dissenso all'inclusione nell'elenco dei farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale al prezzo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* secondo le modalità di cui al precedente punto.

Tale comunicazione comporta l'automatica classificazione in classe *C* di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 del 24 dicembre 1993; l'assenza di comunicazione comporta l'accettazione del prezzo pubblicato.

Entro i successivi dieci giorni il Ministero della sanità pubblicherà l'elenco integrale dei medicinali classificati in fascia *A* e *B* di cui al citato art. 8, comma 10, con i prezzi aggiornati.

I produttori, i grossisti, i farmacisti, provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte».

La legge n. 549/1995 reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si riporta il testo del comma 11 (come sostituito dall'art. 1, comma 6, del D.L. n. 323/1996) e del comma 11-*bis* (come sostituito dal presente decreto) del relativo art. 2:

«11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'art. 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

11-*bis*. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 e per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti».

Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996».

Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:

«10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere *a)* e *b)*».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A0202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Luca Boselli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista Pierrot Lunaire - Soc.ᵗ coop. a r.l., con sede in Verona, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 5 dicembre 1985, sostituzione del dott. Giovanni Meggiolaro, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Ettore Conte è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa C.C.M. - Conduzione Mezzi Meccanici a r.l.», con sede in Venezia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 19 novembre 1993, in sostituzione del dott. Daniele Bettin, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Mario Petrera è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Venere a r.l.», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 11 dicembre 1990, in sostituzione della sig.ra Vanda Scimia, revocata.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Marchesano Donato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Co.Re.Zoo. - Consorzio Regionale Zootecnico, con sede in Bologna, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 16 dicembre 1996, in sostituzione dell'avv. Mario Sossio Mosca, dimissionario a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 il dott. Matteo Mauro Albanese è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centrale Consortile Ortofrutticola Foggia» soc. coop. a r.l., con sede in Foggia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 5 giugno 1990, in sostituzione dell'avv. Italo Sgueglia, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Antonio Cuculo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Regionale Abruzzo delle Cooperative - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vasto (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in sostituzione del dott. Giorgio Rapini, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Paolo Ciampi, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Idi Coop. Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 maggio 1983, in sostituzione del dott. Giancarlo Giusti, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Magnini Gianpaolo, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Reguitti», con sede in Agnosine (Brescia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 1° agosto 1986, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Miuccio, revocato, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il sig. Achille Golletti, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Monte Arsiccio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 29 novembre 1994, in sostituzione del rag. Nadia Rischia, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 la dott.ssa Mara Passeggeri, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «La.Sa.Ma», con sede in Santa Marinella, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 7 luglio 1987, in sostituzione del dott. Romeo Roberto, revocato.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il rag. Martinelli Giorgio, è stato, nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Tirrenico Ittici», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 9 agosto 1982, in sostituzione del dott. Novario Antonio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 il decreto ministeriale 15 aprile 1996, con il quale la società cooperativa «Gesta-Ascoli Servizi Organizzativi per il recupero edilizio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Volpe, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 il dott. Alessandro Rosolani, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Astura per azioni a responsabilità limitata» con sede in Ostia Lido (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 23 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Giancarlo Giusti, dimissionario.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996 il rag. Pietro Cavallo, è stato confermato unico commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa tra Viticultori di Sandonaci» con sede in Sandonaci (Brescia) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 17 luglio 1990 in sostituzione dell'avv. Italo Sgueglia, revocato e del dott. Mario De Angelis, dimissionario

97A0188

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'ENEL S.p.a. alla realizzazione di due sezioni policombustibili presso la centrale «Sulcis»

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1996, a seguito della favorevole pronuncia di compatibilità ambientale del 2 dicembre 1996, la società ENEL S.p.a. è autorizzata a realizzare ed esercire due nuove sezioni policombustibili presso la centrale termoelettrica denominata «Sulcis», sita in comune di Portoscuso, provincia di Cagliari.

97A0187

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 gennaio 1997

Dollaro USA	1543,99
ECU	1891,39
Marco tedesco	973,64
Franco francese	288,28
Lira sterlina	2581,71
Fiorino olandese	866,83
Franco belga	47,224
Peseta spagnola	11,652
Corona danese	255,42
Lira irlandese	2541,41
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,754
Dollaro canadese	1141,92
Yen giapponese	13,261
Franco svizzero	1128,07
Scellino austriaco	138,38
Corona norvegese	242,42
Corona svedese	222,36
Marco finlandese	325,26
Dollaro australiano	1200,92

97A0265

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo ad alcune lotterie ad estrazione istantanea

Si comunica che hanno avuto termine le seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

«LA FONTANA DELLA FORTUNA» - Decreto ministeriale 10 febbraio 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1994;

«LA VELA DELLA FORTUNA» - Decreto ministeriale 30 giugno 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 1994;

«LA FORTUNA CON IL MUNDIAL» - Decreto ministeriale 4 maggio 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994;

«LA FORTUNA SOTTO L'ALBERO» - Decreto ministeriale 9 novembre 1994 - *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1994;

«AMORE E FORTUNA» - Decreto ministeriale 5 gennaio 1995 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995;

«LA FORTUNA IN MASCHERA» - Decreto ministeriale 16 gennaio 1995 - *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995;

«LA FORTUNA SOTTO LE STELLE» - Decreto ministeriale 8 luglio 1995 - *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

«LE CITTÀ DELLA FORTUNA» - Decreto ministeriale 23 agosto 1995 - *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1995;

«LA FORTUNA SOTTO LA NEVE» - Decreto ministeriale 2 novembre 1995 - *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 1995;

«SETTE E VINCI» - Decreto ministeriale 19 gennaio 1996 - *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1996.

I possessori dei biglietti vincenti i premi da corrispondere dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, per ottenerne il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nel retro dei biglietti delle lotterie suddette, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

97A0264

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.